SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

646ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 14 GENNAIO 1992

Presidenza del vice presidente TAVIANI,
indi del vice presidente SCEVAROLLI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

SULLA MORTE DEL SENATORE GIANFRANCO MARIOTTI

PRESIDENTE 3
BERNINI, *ministro dei trasporti* 4

SENATO

Composizione 4

DISEGNI DI LEGGE

Discussione:

«Norme sulla convocazione del Consiglio superiore della magistratura e sulla formazione dell'ordine del giorno delle sue sedute» **(3060)**, d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori;

«Norme sulla convocazione del Consiglio superiore della magistratura e sulla formulazione dell'ordine del giorno delle sue sedute» **(3065)**, d'iniziativa del senatore Libertini e di altri senatori;

«Norme sulla formazione dell'ordine del giorno delle sedute del Consiglio superiore della magistratura» **(3084)**, d'iniziativa del senatore Maffioletti e di altri senatori:

FABBRI *(PSI)* ..... *Pag.* 5, 36
* BOATO *(Fed. Eur. Ecol.)* 9
FERRARA SALUTE *(Repubb.)* 10
MISSERVILLE *(MSI-DN)* 13
* ONORATO *(Sin. Ind.)* 14
MAFFIOLETTI *(Com.-PDS)* 17, 29
* LIBERTINI *(Rifond. Com.)* 18, 24
* ACQUARONE *(DC), relatore* 20, 34, 37
CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 22, 35
ELIA *(DC)* 26

Verifica del numero legale 24

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 1992 37

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

ALLEGATO

ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA

Elezione del presidente della delegazione parlamentare italiana ..... *Pag.* 39

UNIONE DELL'EUROPA OCCIDENTALE

Elezione del presidente della delegazione parlamentare italiana 39

PROCEDIMENTI RELATIVI AI REATI PREVISTI DALL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

Trasmissione di decreti di archiviazione ... 39

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati ... 39

Trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione 40

Annunzio di presentazione 40

Assegnazione 40

Nuova assegnazione 44

Presentazione di relazioni 45

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 45

Apposizione di nuove firme 45

COMMISSIONI PERMANENTI

Trasmissione di documenti ..... *Pag.* 45

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL CASO DELLA FILIALE DI ATLANTA DELLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO E SUE CONNESSIONI

Trasmissione di documenti 46

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Trasmissione 46

GOVERNO

Richieste di parere per nomine in enti pubblici 46

Trasmissione di documenti 47

Richieste di parere su documenti 48

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti 49

ENTI PUBBLICI

Trasmissione di documenti 49

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 50, 51

N. B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del vice presidente TAVIANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 17*).
Si dia lettura del processo verbale.

ULIANICH, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 9 gennaio.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Azzarà, Bo, Boldrini, Butini, Chimenti, Correnti, Cortese, Evangelisti, Fontana Walter, Genovese, Marinucci Mariani, Leone, Modugno, Pisanò, Poli, Rezzonico, Sanna, Saporito, Sirtori, Vecchi, Vetere, Vitalone.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Colombo, Fassino, Fioret, a Bucarest, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Berlanda, Bertoldi, Brina, Candioto, Cappelli, Leonardi, Neri, Pellegrino Giovanni, Pollice e Vitale, nella Repubblica del Sud Africa, per attività della 6ª Commissione permanente; Acone, Battello, Bochicchio Schelotto, Covi, Di Lembo, Filetti e Lipari, in Russia, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui sistemi processuali e le strutture giudiziarie di alcuni Paesi stranieri; Granelli, a Madrid, per attività dell'Assemblea della Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa.

Sulla morte del senatore Gianfranco Mariotti

PRESIDENTE. (*Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea*). Onorevoli colleghi, è con sincero e profondo dolore che abbiamo appreso nei giorni scorsi della scomparsa immatura ed improvvisa del caro collega Gianfranco Mariotti – senatore segretario componente il nostro Consiglio di Presidenza – deceduto il 10 gennaio a Milano.

Dolore reso tanto più grande in quanto fino a pochi giorni fa il collega Mariotti era stato presente, qui fra noi in Senato, continuando a fornire quel contributo di equilibrio e di saggezza che tanto l'aveva fatto apprezzare nel suo lavoro parlamentare.

Il Presidente supplente della Repubblica, senatore Giovanni Spadolini, ed io stesso abbiamo espresso, non appena appresa la notizia, i sentimenti del dolore più profondo nostro e del Senato tutto.

Alla sua famiglia, agli elettori di La Spezia, che nel 1987 lo avevano voluto a Palazzo Madama, al Gruppo federalista europeo ecologista, del cui comitato direttivo egli faceva parte, al Partito socialista ove per tanti anni ha militato, vada il saluto affettuoso ed il ricordo commosso e reverente della nostra Assemblea.

BERNINI, *ministro dei trasporti.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNINI, *ministro dei trasporti.* Signor Presidente, nell'associarmi a nome del Governo alle parole pronunciate dal Presidente di questa seduta, al di là di ogni dovere sentito, ma anche convenzionale, desidero aggiungere a titolo personale di aver conosciuto e di aver molto apprezzato l'opera del senatore Mariotti per la sua competenza, per la sua saggezza, per la presenza costante nel dibattito in Commissione e in Aula su problemi che, nel settore che ci accomunava per l'interesse, avevano un'importanza rilevante o anche minima.

Mi rendo conto anch'io della perdita per il Senato e devo dire che, indubbiamente, il senatore Mariotti è stato, per quanto ho potuto apprezzare, un esempio di diligenza, di impegno, di grande saggezza e di coraggio che non dimenticheremo.

Senato, composizione

PRESIDENTE. Informo che la Giunta per le elezioni e le immunità parlamentari ha comunicato che, occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 21 della legge elettorale per il Senato, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella regione Liguria in seguito alla morte del senatore Gianfranco Mariotti, ha riscontrato nella seduta odierna che il primo dei candidati non eletti del Gruppo, cui il predetto senatore apparteneva, è il signor Massimo Teodori. Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e proclamo senatore per la regione Liguria il candidato Massimo Teodori.

Avverto che da oggi decorre, nei confronti del nuovo proclamato, il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Discussione dei disegni di legge:

«Norme sulla convocazione del Consiglio superiore della magistratura e sulla formazione dell'ordine del giorno delle sue sedute» (3060), d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori;

«Norme sulla convocazione del Consiglio superiore della magistratura e sulla formulazione dell'ordine del giorno delle sue sedute» (3065), d'iniziativa del senatore Libertini e di altri senatori;

«Norme sulla formazione dell'ordine del giorno delle sedute del Consiglio superiore della magistratura» (3084), d'iniziativa del senatore Maffioletti e di altri senatori

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: «Norme sulla convocazione del Consiglio superiore della magistratura e sulla formazione dell'ordine del giorno delle sue sedute», d'iniziativa dei senatori Mancino, Aliverti, Mazzola, Elia, De Giuseppe, Azzarà, Bausi, Beorchia, Cappelli, Colombo, Cortese, De Cinque, Giacovazzo, Golfari, Lombardi, Patriarca, Zangara, Acquarone, Cabras, Ianni, Guzzetti, Lipari, Murmura, Colombo Svevo, Pinto, Di Lembo, Postal, Toth, Venturi, Poli e Covello; «Norme sulla convocazione del Consiglio superiore della magistratura e sulla formulazione dell'ordine del giorno delle sue sedute», d'iniziativa dei senatori Libertini, Salvato, Cossutta, Crocetta, Dionisi, Meriggi, Serri, Spetič, Tripodi, Vitale e Volponi; «Norme sulla formazione dell'ordine del giorno delle sedute del Consiglio superiore della magistratura», d'iniziativa dei senatori Maffioletti, Correnti, Imposimato, Galeotti, Vetere, Tossi Brutti, Battello e Franchi.

FABBRI. Domando di parlare per proporre una questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABBRI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, chiedo la vostra cortese attenzione per illustrare una questione pregiudiziale di incostituzionalità del provvedimento al nostro esame ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento del Senato. Desidero premettere che il Gruppo parlamentare che ho l'onore di presiedere è giunto alla determinazione di sollevare la questione pregiudiziale sotto il profilo della incostituzionalità del provvedimento dopo attenta e ponderata riflessione, nel convincimento che sia per tutti noi un dovere approfondire almeno un aspetto essenziale del disegno di legge al nostro esame.

Faccio subito presente che la incostituzionalità che noi denunciamo – e che se, come ci auguriamo, accolta deve precludere l'ulteriore corso del provvedimento – si riferisce al quarto comma dell'articolo 1 del disegno di legge, nel testo proposto dalla Commissione, in cui si afferma che «se i due terzi dei componenti chiedono che la questione sia ugualmente posta all'ordine del giorno, il Presidente fissa la data della discussione non oltre il quindicesimo giorno». L'esame approfondito che abbiamo condotto e di cui do il più brevemente possibile ragione muove da un richiamo ai precedenti che abbiamo avuto proprio in queste settimane in Parlamento in tale materia, attraverso le comunicazioni del Presidente del Consiglio prima alla Camera, poi al Senato.

Nel corso del dibattito che si è svolto sulla riforma del Consiglio superiore della magistratura si è verificata una convergenza abbastanza generalizzata in ordine alla constatazione che la questione della determinazione dell'ordine del giorno sia un aspetto, sia pure rilevante ma non l'unico, di un problema più generale, del problema cioè del

funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. Non può essere trascurato, ed è anzi della massima importanza ai fini della definizione di un indirizzo coerente di politica legislativa e riformatrice in questa materia, che la medesima valutazione che si riconosce anche nelle considerazioni autorevoli della Commissione Paladin è stata operata dal Governo e ribadita, proprio per bocca del Presidente del Consiglio, in Parlamento.

A Montecitorio, infatti, l'onorevole Andreotti, dopo aver affermato che occorre fare il massimo di chiarezza e che questo non può che essere fatto dal Parlamento nell'esercizio della funzione legislativa e, ove occorra o lo si ritenga opportuno, anche di revisione costituzionale, ha annunciato che il Governo è impegnato in questo senso e non mancherà, proprio muovendo dalla ricognizione, compiuta dalla Commissione Paladin, delle carenze normative che emergono dai messaggi inviati su questo tema dal Presidente della Repubblica, di proporre quanto prima un disegno di legge che affronti almeno i più importanti problemi di funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

Il Presidente del Consiglio ha poi aggiunto, pienamente interpretando, almeno per quanto ci riguarda, i convincimenti della maggioranza, che «occorre chiarire e delimitare con precisione le attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura, in modo che non possano sorgere più equivoci sui confini della sua competenza. L'incertezza di questi non accresce ma diminuisce il prestigio del Consiglio e paradossalmente» – sono ancora parole del Presidente del Consiglio – «diminuisce e non accresce l'indipendenza dei magistrati».

Aderendo, dunque, con grande convinzione a questi indirizzi manifestati dal Governo non possiamo non rilevare ciò che è di palmare evidenza e cioè che la questione dell'ordine del giorno in realtà ne dissimula un'altra di natura assolutamente sostanziale, ossia quella della carente o ambigua delimitazione dei compiti che l'articolo 105 della Costituzione riserva al Consiglio superiore della magistratura. Solo sulla base di una esatta delimitazione di tali compiti si può, infatti, procedere all'esame dell'altro problema, anch'esso delicatissimo ma conseguenziale, della interpretazione della norma dell'articolo 87 della Costituzione che assegna al Presidente della Repubblica il compito di presiedere il Consiglio superiore della magistratura.

L'inversione di questo ordine logico, inversione che purtroppo è stata realizzata con il presente provvedimento, almeno nel testo che ci è pervenuto dalla Commissione, ci espone al rischio gravissimo di compromettere la possibilità di armonizzare il dettame costituzionale a discapito del ruolo assegnato al Presidente della Repubblica o di quello spettante al Consiglio superiore della magistratura. L'operazione di riforma che il disegno di legge al nostro esame propone si configura dunque come un rischioso, vorrei dire quasi temerario, intervento in una materia di grande rilevanza costituzionale che non può certamente essere ridimensionato alla stregua di una sorta di lodo parlamentare tra gli attuali protagonisti della controversia.

Infatti, onorevoli colleghi, non vi è dubbio che il tenore dei primi tre commi pare configurare una equilibrata composizione delle differenti istanze in gioco: quella del Presidente della Repubblica che si vede riconosciuto il potere, delegabile al Vicepresidente, di convoca-

zione, di approvazione dell'ordine del giorno di ciascuna seduta e di ammissione all'ordine del giorno di argomenti su proposta dei singoli consiglieri; quella del Vicepresidente, cui si affida la regia stabile del Consiglio; quella dei singoli consiglieri che hanno, infine, la possibilità di proporre l'inserimento di temi nell'ordine del giorno ed il diritto di ricevere, in caso di diniego, da parte del Presidente una motivazione di rigetto che ne evidenzi la estraneità alle attribuzioni del Consiglio. Ma a questa costruzione chiara e limpida viene aggiunta, con il quarto comma, una sorta di fuor d'opera, una postilla che sconvolge ogni equilibrio ponendosi in una linea di palese contrasto con la lettera e con lo spirito dell'articolo 87 e anche dell'articolo 105 della Costituzione. Sorprende davvero il fatto che ciò non sia stato colto fino in fondo in sede di esame referente.

L'inserimento di una possibilità quale quella prefigurata equivarrebbe, infatti, a svuotare di ogni valore sostantivo la presidenza del Consiglio superiore, relegandola in un ruolo del tutto evanescente e impedendo così lo svolgimento della funzione di equilibrio che gli è propria.

Se la Costituzione assegna al Presidente della Repubblica, organo costituzionale, il ruolo di Presidente del Consiglio superiore della magistratura, organo di rilevanza costituzionale incaricato dell'alta amministrazione dell'ordine giudiziario, ciò stesso vale ad escludere la possibilità di equiparare nella specie il Capo dello Stato al presidente di qualsiasi collegio e quindi di assoggettarlo al principio maggioritario che regola in via ordinaria la vita dei collegi ordinari.

Il Presidente della Repubblica, organo costituzionale, che è il Capo dello Stato e rappresenta la nazione, per il suo stesso prestigio non può essere messo in minoranza da un collegio dal quale non ha peraltro la facoltà di dimettersi. Non possiamo neppure dimenticare quale sia la *ratio* che impone, a norma costituzionale, la «eteropresidenza» del Consiglio superiore della magistratura affidandola al Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica rappresenta un'altissima funzione di garanzia delle attribuzioni riservate dalla Costituzione al Consiglio superiore della magistratura sia rispetto all'eventualità di travalicamenti esterni sia rispetto alla possibilità di travalicamenti interni. Se la Presidenza ha questa natura e non significato meramente onorifico non si comprende davvero come possa svolgersi subendo le censure o peggio venendo posta in *non cale* attraverso un voto a maggioranza, qualificata o meno, del Consiglio superiore della magistratura.

Ma il non senso istituzionale ancora prima che politico del quarto comma che stiamo sottoponendo a censura si evince anche dalla lettura dell'articolo 105 della Costituzione, che vuole il Consiglio superiore della magistratura come organo con competenze tipizzate: le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni, i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati secondo le norme dell'ordinamento giudiziario.

Con il quarto comma si fa invece del Consiglio superiore della magistratura un organo sostanzialmente autocefalo, che ha facoltà di autoinvestirsi di qualsiasi materia che una sua maggioranza qualificata abbia ritenuto di proporre, trovando come unico argine il rimedio

giurisdizionale, quando e se attivabile. È invero del tutto palese come questa autocefalia non abbia nulla in comune con l'autonomia e con l'indipendenza di quell'ordine giudiziario del quale il Consiglio superiore della magistratura non fa peraltro parte e come anzi possa, proprio per quell'autonomia e quell'indipendenza, divenire una minaccia. Ma soprattutto vale la considerazione che l'obiettivo da perseguire è quello di definire un assetto che escluda l'insorgere di conflitti e non quello di alimentarli, sia pure indirettamente. Ed è per questo che tra le proposte emendative da noi presentate figura quella di creare, attraverso la richiesta di riesame, un meccanismo interno e morbido, per così dire *soft*, che valga a smorzare le possibili frizioni tra il Consiglio superiore ed il suo Presidente.

Per queste ragioni – di evidenza tale, onorevoli colleghi, da rendere superflue argomentazioni ulteriori – è necessario che il Senato operi un attento vaglio delle norme in esame. Sarebbe una vera iattura se nell'intento apprezzabile di meglio regolare una materia così delicata e di chiudere controversie interpretative si finisse per aprire il varco a nuovi e ancor più gravi e spinosi problemi istituzionali. Inoltre, attesa l'importanza della materia, è anche necessario che il Governo e le forze di maggioranza diano svolgimento coerente agli indirizzi assunti che sono rispecchiati nelle comunicazioni che in Parlamento ha compiuto il Presidente del Consiglio.

Concludendo, onorevoli colleghi, la nostra eccezione pregiudiziale di incostituzionalità si fonda sinteticamente su quattro capisaldi. In primo luogo, il Presidente della Repubblica è l'organo costituzionale cui è affidata la garanzia politica della correttezza del funzionamento e dell'armonia dei rapporti tra i poteri dello Stato. In questa veste egli presiede il Consiglio superiore della magistratura. In secondo luogo, il Presidente della Repubblica garantisce, al livello degli organi costituzionali, l'ordinato funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, nonchè la sua equilibrata partecipazione alla dinamica istituzionale, armonizzando fondamentali esigenze di autonomia e di indipendenza del potere giudiziario e dei singoli giudici con l'altrettanto fondamentale interesse ad impedire fenomeni di separatezza, come pure di sovrapposizione e confusione tra le funzioni. In terzo luogo, è del tutto errato e fuorviante, nonchè contrario al dettato costituzionale, concepire il ruolo del Presidente della Repubblica in seno al Consiglio superiore della magistratura quale quello di un presidente di un collegio: il Presidente della Repubblica rimane, anche in tale veste, organo costituzionale investito di una propria altissima e complessa funzione, al cospetto di un organo che costituzionale non è e che anzi appare semplice strumento, sì, dell'autonoma organizzazione del potere giudiziario, ma anche della particolarissima funzione di garanzia affidata al Presidente della Repubblica. Il rapporto consueto e tipico tra collegio e suo Presidente nel caso del Consiglio superiore della magistratura si instaura e può essere riconosciuto solo nel rapporto tra il Consiglio stesso ed il suo Vicepresidente. Come quarto caposaldo – e ho finito – voglio dire che per la teoria degli organi costituzionali, senatore Acquarone, è inammissibile giuridicamente un procedimento – come quello che avete pensato – che configuri sotto

qualsiasi forma una maggioranza o una decisione che impongano al titolore della funzione costituzionale l'esercizio appunto di questa sua funzione.

Queste sono le ragioni che affidiamo alla vostra coscienza e alla vostra attenzione. Non voglio concludere con argomentazioni di carattere polemico. È tuttavia singolare e sorprendente, per non dire un poco sconcertante, che la deliberazione in sede referente di questo provvedimento, pure affidata a giuristi e parlamentari certamente non di secondo piano, che hanno tutto il mio rispetto e la mia stima, si sia conclusa con una proposizione normativa (quella racchiusa nel comma 4) che ad un esame penetrante e anche sulla base dei precedenti e della dottrina appare *prima facie* viziata di manifesta incostituzionalità.

La degradazione del Presidente della Repubblica – e insisto, onorevoli colleghi – al rango di qualsiasi presidente di un ordinario collegio quando presiede il Consiglio superiore della magistratura, tanto da poter essere messo in minoranza senza la possibilità di dimettersi, impedisce e preclude al Capo dello Stato di svolgere la funzione di garanzia che la Costituzione gli attribuisce.

Chiediamo dunque al Senato della Repubblica di ripristinare il rispetto della Costituzione, confermando così la sua tradizione di equilibrio, di saggezza e di preminente attenzione per gli interessi delle istituzioni e per quelli del paese. Ogni soluzione, onorevoli colleghi, diversa dalla cancellazione della disposizione macroscopicamente incostituzionale suonerebbe come atto di ingiusta ritorsione e di critica nei confronti del Capo dello Stato o come adesione del Parlamento al tentativo in atto rivolto a fare del Consiglio superiore della magistratura, che è organo di alta amministrazione, un organo politico o – come l'ho definito – autocefalo, che può allargare a dismisura i suoi poteri e finanche mettere in minoranza e disattendere chi ha, per Costituzione, il compito di presiederlo proprio a garanzia del suo corretto funzionamento.

Per questi motivi, mentre chiediamo all'Assemblea di accogliere la nostra istanza pregiudiziale di incostituzionalità, siamo fiduciosi che il Senato della Repubblica saprà compiere l'approfondimento che la straordinaria rilevanza del caso impone, avendo sempre presente che la riforma deve guardare al futuro, che la legge dispone per l'avvenire; dunque non deve essere nè ispirata nè dettata da una valutazione angusta del contingente. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Ricordo che, a norma dell'articolo 93 del Regolamento, sulla proposta di questione pregiudiziale testè illustrata potrà prendere la parola un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare, per non più di dieci minuti.

BOATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, sarò brevissimo. Noi abbiamo ascoltato con attenzione quello che poco fa il collega Fabbri ha detto e ci sembra molto importante che questa pregiudiziale di costituzionalità riferita al

comma 4 dell'articolo 1, così come proposto dalla 1ª Commissione, sia stata in qualche modo il più possibile sottratta alle polemiche degli ultimi mesi e delle ultime settimane. Questo è anche il nostro intendimento.

Noi riteniamo importante che si intervenga in sede legislativa in una materia che si è dimostrata incandescente, ma al tempo stesso pensiamo che si debba in qualche modo prescindere dalla contrapposizione polemica e dallo scontro istituzionale che si sono verificati fra il Presidente della Repubblica e il Vicepresidente *pro tempore* del Consiglio superiore della magistratura. Se si analizza con serenità ed equilibrio questa materia, si può verificare che le proposte che la 1ª Commissione ha tradotto nei primi tre commi dell'articolo 20-*bis* inserito nella legge 24 marzo 1958, n. 195, sono condivisibili anche se da parte nostra, insieme ai colleghi Corleone, Strik Lievers e Modugno, abbiamo ritenuto di dover presentare alcuni emendamenti aggiuntivi che riteniamo migliorativi ma non alternativi al testo proposto dalla Commissione.

Anche noi condividiamo le osservazioni fortemente critiche, sotto il profilo costituzionale, per il contrasto tra il combinato disposto dell'articolo 87 e dell'articolo 105 della Costituzione e la norma di cui al quarto comma. È evidente che questo, così come viene proposto, in qualche modo risolverebbe casi di conflitto come quelli che si sono verificati, però in una dimensione che a noi sembra costituzionalmente non corretta e che potrebbe aprire la strada nel futuro a possibili (immagino non auspicabili e non probabili) prevaricazioni e deviazioni (anche se decise con la larghissima maggioranza dei due terzi) del ruolo del Consiglio superiore della magistratura.

La mia osservazione riguarda il futuro, non il passato, proprio perchè voglio in qualche modo astenermi dal rendere incandescente questa materia rispetto alle polemiche così pesanti che si sono verificate negli scorsi mesi.

Le motivazioni che il collega Fabbri ha, in modo giuridicamente fondato, esposto le condividiamo, per cui non riteniamo, per motivi di correttezza, di doverle riproporre. Vorrei quindi pronunciare, a nome di tutte le componenti del Gruppo federalista europeo ecologista – unanime nell'esprimere questa posizione – un voto favorevole alla pregiudiziale di costituzionalità riferita al comma 4 dell'articolo 1 proposto dalla Commissione che il collega Fabbri ha poco fa avanzato. (*Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista*).

FERRARA SALUTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA SALUTE. Signor Presidente, colleghi, il collega Fabbri ha posto a nome del suo Gruppo una questione estremamente delicata sulla quale, pur non essendo facile, si deve prendere subito posizione.

Per giustificare brevemente il voto contrario del nostro Gruppo alla pregiudiziale posta dal collega Fabbri esporrò considerazioni estremamente sommarie, che comunque non riguardano – questo vorrei che

fosse estremamente chiaro, perchè ha ragione il collega Boato nel sostenere che non bisogna utilizzare questa occasione per accendere o riaccendere fuochi – la situazione contingente, ciò che è accaduto, ciò che accade e ciò che potrebbe accadere con riferimento al Consiglio superiore della magistratura e al suo rapporto con il suo presidente, il Presidente della Repubblica.

In altri termini, posto che il dettato costituzionale ha ormai più di 40 anni, io ritengo che da più di 40 anni sia sbagliato, a questo riguardo. Credo che il costituente abbia commesso un errore, forse giustificabile per quei tempi, ma che poi si è dimostrato un errore, nell'attribuire al Presidente della Repubblica la presidenza del Consiglio superiore della magistratura. Ho sempre pensato che i poteri del Consiglio superiore sono così ben specificati e volti a garantire l'autonomia interna della magistratura come potere diffuso che il controllo di un organo costituzionale così elevato e con poteri così ampi, anche se costituzionalmente poco precisati, come quelli del Presidente della Repubblica, sia profondamente contrario alla natura stessa della Costituzione.

Non si tratta del fatto che questo Presidente della Repubblica o i suoi predecessori hanno esercitato bene o male questo potere; a nostro avviso la questione è che tale potere è poco pertinente rispetto al significato ed alla funzione del Consiglio superiore della magistratura e al ruolo della magistratura nell'ambito della vita dello Stato e della comunità.

Qualsiasi provvedimento, dunque, che in qualche misura accentui la funzione del Presidente della Repubblica di presiedere il Consiglio superiore è destinato fatalmente a creare problemi di incompatibilità destinati poi ad aggravarsi e che, se si interpreta la posizione del Presidente della Repubblica nella Repubblica così come ha fatto il collega Fabbri – ed è indubbiamente una possibilità –, portano alla conclusione che non vi è alcun potere in grado di resistere a quello del Presidente della Repubblica. Rischiamo praticamente di configurare (ciò non riguarda questa Presidenza della Repubblica ma è un problema più generale, emerso ora semplicemente per ragioni storiche di evoluzione della vita italiana) praticamente un potere assoluto del Presidente della Repubblica che non avrebbe di fronte a sè in alcun caso un'autonomia in grado di esercitarsi in modo autocefalo e di determinare se stessa.

Chi è il sovrano supremo di questo paese? Non certo il rappresentante simbolico e morale dell'unità della nazione, poichè il Presidente della Repubblica non è il rappresentante dell'unità della nazione come lo era il monarca, ma lo è in quanto la Costituzione gli riconosce questo prestigio, forse di maggiore *auctoritas*, non certo di maggiore *potestas*.

Nel caso specifico, costringere il Consiglio superiore della magistratura a riconoscere che in qualsiasi momento può essere soggetto ad un controllo in quanto organo che ha competenza sulla magistratura, significa in pratica che alla fine, per la scala discendente dei poteri, la sorte di un singolo magistrato può essere determinata da una scelta del Presidente della Repubblica che può disporre la definizione delle materie da porre all'ordine del giorno.

Certo questo non è nelle intenzioni del Presidente della Repubblica, non lo è mai stato; certo non era nelle intenzioni del costituente,

ma a questa conclusione si potrà giungere continuando a sottolineare il ruolo presidenziale del Presidente della Repubblica fino a togliere al Consiglio superiore della magistratura ogni margine di autocontrollo e di autodecisione sull'ordine del giorno. Eliminando ogni potere di autodecisione del Consiglio è assolutamente fatale che un domani un Presidente della Repubblica possa praticamente decidere sull'ordine del giorno così sospendendo o indirizzando l'attività del Consiglio superiore in un modo non dico anticostituzionale, ma antifunzionale e contrario all'oggetto stesso della ragione di essere di questo Consiglio. In altri termini, c'è sempre stato e continua ad esserci potenzialmente un conflitto, perchè il costituente così ha disposto. Perciò, se dobbiamo introdurre una correzione, dobbiamo diminuire le possibilità di tale conflitto e non aumentarle.

Il collega Fabbri ci invita a fare attenzione, perchè se limitiamo la presenza del Presidente in questo modo, interpretiamo - secondo lui - la sua figura come quella del presidente d'un qualsiasi collegio. Ebbene, il collega Fabbri ha ragione quando afferma che il Presidente della Repubblica non presiede il Consiglio superiore della magistratura come fosse una espressione di quello stesso organismo, cioè come fosse un presidente di un qualunque collegio; ma questa è appunto una delle raffinatezze estreme a cui la nostra Costituzione ricorre, una di quelle raffinatezze che per la verità sembrano destinate a creare in eterno - se lo si vuole - condizioni di litigio piuttosto che di pace. Certamente così è, ma proprio per questo i poteri reali del Presidente devono essere limitati al massimo, altrimenti proprio il fatto che egli è organo esterno di garanzia lo porterebbe a trasformarsi in organo esterno di controllo o addirittura in autorità esterna di direzione, contro la quale non esiste alcun potere di ricorso se non la Corte costituzionale. Ciò significherebbe essere al limite del conflitto costituzionale e non si è nemmeno certi che di una tale situazione sarebbe possibile una soluzione.

Quindi, è proprio per ragioni di cautela che pensiamo si debba procedere all'esame di questo disegno di legge e si debba eventualmente approvarlo. La cautela vale nei confronti del Consiglio superiore della magistratura, ma anche del Presidente o meglio della Presidenza, che sarebbe bene ritrovasse nel futuro anche nel dettato della legge una condizione di maggiore facilità nel regolare i suoi rapporti con un organo sul quale ha una tale autorità morale. Secondo me rendiamo più facile al Presidente l'espletamento della sua funzione di garante del Consiglio superiore e dei suoi limiti se in qualche misura regolamentiamo - come stiamo facendo - le sue possibilità di intervento sull'ordine del giorno.

Ha ragione il collega Fabbri: l'ordine del giorno è una questione di sostanza, come sappiamo benissimo. Se a un certo punto, per esempio, si stabilisse che non il Senato stesso, ma qualcun altro possa definire il nostro ordine del giorno, saremmo decaduti nella nostra sovranità di Assemblea. Non è possibile attribuire al Consiglio superiore il potere di darsi un ordine del giorno, ma quanto meno ritengo che questo organo abbia il diritto di avere e noi abbiamo il dovere di concedere (questa è una soluzione, anche se potrebbero essercene altre) un minimo potere di resistenza, beninteso tecnica e non politica, al proprio Presidente. Non uso la parola «resistenza» in senso polemico, ma nel significato di

contrapposizione di poteri funzionali rispetto all'interesse comune del Presidente della Repubblica e del Consiglio superiore della magistratura, vale a dire quello di regolare nel modo migliore le materie che la Costituzione ha loro affidato.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Misserville. Ne ha facoltà.

MISSERVILLE. Signor Presidente, colleghi, onorevole Sottosegretario, intervenire in questa materia è per me una buona occasione per rendere in parte al senatore Fabbri le molte cortesie umane di cui egli è stato prodigo verso di me in tempi recenti. La lucidità con cui egli ha rilevato l'incostituzionalità di queste modifiche è da noi pienamente condivisa, dal momento che ogni situazione che venga ad essere mutata sul piano costituzionale o che abbia riflessi costituzionali importanti non può essere certamente instaurata con la procedura di una legge ordinaria. Tanto più che tutte le eccezioni che mi sembra siano state proposte e che sono contenute nella relazione del senatore Acquarone sono tali da cozzare contro un limite logico di per se stesso evidente. Si dice nella relazione che esiste già per il Consiglio superiore della magistratura una norma di autoconvocazione, norma prevista dall'articolo 46 del Regolamento, per cui qualunque modifica che fosse apportata sarebbe sotto molto aspetti migliorativa e qualificherebbe diversamente il rapporto tra il Consiglio superiore della magistratura ed il suo Presidente. Questo modo di ragionare pecca evidentemente di una semplicità che non è corrispondente alla logica per la ragione assai semplice che si fa un paragone dal punto di vista analogico tra il Consiglio così come costituito e i suoi poteri ed un Presidente che non è un Presidente qualsiasi: la ragione per cui la nostra Costituzione ha posto il Presidente della Repubblica a capo del Consiglio superiore della magistratura è una ragione così profondamente inserita nell'ambito dei poteri di rappresentanza del primo magistrato della Repubblica che non può essere stabilita nessuna regola di analogia. Giustamente quindi il senatore Fabbri fa rilevare come l'eccezione di costituzionalità sia nella materia stessa e sia nel fatto che si vuole regolamentare con una legge ordinaria un rapporto che è atipico per la caratteristica peculiare del Presidente del Consiglio superiore di essere anche Presidente della Repubblica e di portare pertanto in questo collegio dei magistrati una forma di dirigenza che va al di là della semplice presidenza per essere una forma di rappresentanza di tutta la nazione.

Ho sentito con molta attenzione il parere del collega che mi ha preceduto e che ha posto una sottile distinzione fra il Presidente della Repubblica ed il monarca, dimenticando che tra il Presidente della Repubblica ed il monarca non vi è altra differenza che quella del carattere elettivo dell'una carica, del carattere ereditario e permanente dell'altra; dal punto di vista della rappresentanza nazionale siamo sullo stesso piano concettuale. Pertanto è apparentemente un problema di regolamento, ma è sostanzialmente un problema di soluzione precostituita di conflitto, perchè tutta la casistica che voi avete previsto in questo disegno di legge è una casistica conflittuale, è cioè la casistica

dei casi di disaccordo del Consiglio con il suo Presidente, di una frattura tale da rendere necessario arrivare ad una convocazione, alla formazione di un ordine del giorno, all'inserimento di punti che siano controversi, o sui quali sia stato esercitato il veto del primo magistrato della Repubblica.

Il problema, per la verità, va ben oltre, è più profondo, attiene alla necessità di riformare le modalità di elezione del Consiglio superiore della magistratura per sottrarlo alle influenze politiche che determinano la conflittualità, che è una necessità sentita. Ed allora io avrei capito se voi aveste compiuto un'opera di riforma generale delle modalità di formazione di questo organismo rappresentativo del terzo potere, se voi aveste realizzato un disegno di modifica, di cambiamento radicale, che sottraesse veramente la magistratura italiana alle influenze della partitocrazia. Ma tutti sapete perfettamente che, così come è eletto e conformato il Consiglio superiore dalla magistratura, pretendere che sia un organismo del tutto indipendente significa pretendere l'impossisile, perchè da un lato esso è eletto con il «Manuale Cencelli» alla mano dal Parlamento, dall'altro lato è eletto riproducendo, qualche volta in modo caricaturale, le divisioni politiche presenti nel nostro paese. La riforma avrebbe potuto essere seriamente affrontata ove si fosse rivista tutta la materia: intervenendo soltanto su un argomento che sembra marginale, ma che risolve a favore del potere del Consiglio e contro il Presidente della Repubblica ogni conflittualità che venga a determinarsi, la questione diventa di incidenza e di qualificazione costituzionale.

Pertanto credo che l'eccezione di incostituzionalità sollevata dal senatore Fabbri ci possa trovare dal punto di vista dottrinario, politico e soprattutto dal punto di vista morale perfettamente d'accordo. Aggiungo inoltre che il tentativo di introdurre surrettiziamente delle «miniriforme» è tipico di una volontà di conservazione. Avete infatti l'abitudine gattopardesca di far finta di voler modificare qualcosa, mentre in effetti intendete soltanto dare una risposta politica ad un problema contingente, non accorgendovi che in questo modo incidete su materia costituzionale.

Il Gruppo del Movimento sociale italiano, proprio per queste ragioni, che sono di stretta pertinenza giuridica, voterà a favore dell'eccezione proposta dal senatore Fabbri con piena tranquillità di coscienza, proprio per evitare che si verifichi ancora una volta una sorta di balletto di modifiche che non sono tali e che servono soltanto a prendere posizione politica di rivincita anti-Cossiga in una materia che invece ha una profonda influenza costituzionale che deve essere modificata dalle fondamenta e non soltanto scalfita attraverso l'imposizione di regole contingenti, che sanno di polemica temporanea.

Il Gruppo del Movimento sociale italiano, onorevoli colleghi, signor Presidente, onorevole Sottosegretario, voterà allora, in favore dell'eccezione di incostituzionalità proposta dal senatore Fabbri. (*Applausi dalla destra*).

ONORATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ONORATO. Questo provvedimento, signor Presidente, a mio avviso nasce forse troppo sotto la spinta di una congiuntura politico-istituzio-

nale anche molto drammativa in certi momenti. Attribuisco a questa origine congiunturale del provvedimento alcune delle motivazioni esposte poc'anzi da alcuni colleghi che hanno sostenuto la loro scelta di voto con considerazioni del tutto improprie, quali l'opportunità politica o, addirittura, come da ultimo ha detto il collega Misserville, anche morale. In realtà io credo che dobbiamo cercare di liberarci da qeusto sovraccarico congiunturale che condiziona il nostro giudizio. Forse, mi sia consentito dirlo, ha ragione il collega Ferrara Salute: se avessimo voluto partire proprio dal nodo di questa congiuntura istituzionale, avremmo dovuto sciogliere il problema della presidenza del Consiglio superiore della magistratura e rivedere con una legge costituzionale quella scelta del costituente che il collega Ferrara poc'anzi definiva «forse improvvida». Ovviamente, però, non c'era tempo per sciogliere questo nodo. Cercherò allora, appunto sottraendomi al sovraccarico congiunturale cui ho fatto riferimento, di argomentare la mia posizione sui motivi addotti prima dal collega Fabbri e poi dagli altri colleghi intervenuti.

A me pare che la pregiudiziale di incostituzionalità sollevata dal collega Fabbri sia fondata sul seguente argomento. Si sostiene che non si può attribuire alla collegialità del Consiglio superiore della magistratura la potestà sull'ordine del giorno perchè ciò significherebbe quasi considerare il Presidente della Repubblica un organo interno al collegio e quindi incapace di opporre un diritto di veto. Ritengo che tale ragionamento, collega Fabbri, sia assolutamente destituito di fondamento. Non intendo qui operare una scelta interpretativa e neanche – ho già detto – una scelta costituzionale sull'attribuzione della presidenza del Consiglio superiore della magistratura. Non c'è dubbio però che se noi consideriamo la presidenza del Consiglio superiore della magistratura come presidenza interna al Consiglio, quindi come una autopresidenza (in analogia alle parole del relatore che parlava di eteropresidenza), allora il *dominus* dell'ordine del giorno, in ultima istanza, secondo i princìpi della collegialità giustamente richiamati dal relatore, è il Consiglio superiore della magistratura; si discuterà poi se con maggioranza semplice, qualificata o meno.

Non c'è nel nostro ordinamento un organo che sia espropriato della facoltà di decidere del suo ordine del giorno, partendo dagli organi parlamentari per arrivare sino agli organi giurisdizionali. Quindi, se il Presidente è interno al Consiglio superiore della magistratura non c'è dubbio che il provvedimento al nostro esame è costituzionale, perchè il Consiglio ha la dominanza e la padronanza sull'ordine del giorno. Ma se, come vuole il collega Fabbri, la presidenza del Consiglio superiore della magistratura è una eteropresidenza, cioè si tratta di un organo esterno, quasi a maggior ragione, direi, non possiamo attribuire ad un organo esterno il diritto di veto; a maggior ragione non possiamo espropriare la collegialità della padronanza, del dominio sul proprio ordine del giorno, perchè così si configurerebbe una norma viziata da incostituzionalità, poichè attenterebbe all'autonomia di un organo di rilevanza costituzionale quale il Consiglio superiore della magistratura e, indirettamente, all'indipendenza della magistratura, anche interna oltre che esterna, che quell'organo, lo ha ricordato da ultimo la relazione Paladin, è deputato a tutelare.

D'altra parte, non credo che il collega Fabbri pensi che il Presidente della Repubblica, nella sua veste di Presidente del Consiglio supremo di difesa, abbia un diritto di veto su quell'organo, anche se le competenze non sono decisionali ma consultive. Non credo che rappresenti una *deminutio capitis* della Presidenza della Repubblica il pensare che il comando delle forze armate non implichi un diritto di veto sulle strategie operative delle medesime. Ma non credo che i parlamentari qui presenti possano pensare che un organo di rilevanza costituzionale possa essere espropriato dei princìpi della collegialità e quindi del dominio sul proprio ordine del giorno a favore di un organo esterno, sia esso anche il Presidente della Repubblica. Si potrebbe allora sostenere che ciò apre la stura a tutti gli abusi del Consiglio superiore della magistratura; non è così, perchè, proprio in quanto organo esterno, il Presidente della Repubblica dispone dei rimedi che l'ordinamento offre contro gli abusi e cioè il conflitto di attribuzioni e la possibilità di impugnare delibere per incompetenza, per abuso di potere e per tutti i vizi amministrativi, primo fra tutti l'incompetenza.

L'unica conseguenza della impostazione del collega Fabbri è di viziare di incostituzionalità il provvedimento che lui vorrebbe, cioè la normativa da lui proposta. Ma quella proposta dai colleghi democristiani, dai colleghi del Partito democratico della sinistra e da quelli di Rifondazione comunista, è una normativa addirittura costituzionalmente necessaria. Altro che incostituzionale!

Ritengo sia chiaro, da quello che ho detto – mi sono attenuto a considerazioni di carattere costituzionale –, che il Gruppo della Sinistra indipendente voterà contro la pregiudiziale di costituzionalità del collega Fabbri.

Posso anche capire il collega Fabbri, perchè conosco l'atteggiamento politico che su questa vicenda ha tenuto il suo partito. Posso anche capire il collega Misserville, perchè conosco altrettanto bene l'atteggiamento politico del suo Gruppo. Ma quello – me lo consenta l'amico Boato – che non posso capire è l'atteggiamento del senatore Boato, che ha annunciato un voto favorevole alla pregiudiziale di costituzionalità. Non credo che abbia ragionato con la sua testa. (*Commenti del senatore Fabbri*). Io mi sono assolutamente liberato da quello che ho definito il sovraccarico congiunturale.

Non ho assolutamente debordato dal profilo costituzionale, collega Boato. Quello che mi meraviglia – e concludo, signor Presidente – è proprio l'atteggiamento non soltanto del collega Boato ma di tutti i componenti del Gruppo federalista europeo ecologista. Non so se loro abbiano fatto questa scelta per motivi di opportunità politica (non voglio parlare di opportunismo), non so se siano contrari ad un certo protagonismo, a volte eccessivo, del Consiglio superiore della magistratura oppure siano contrari ad una caduta garantista che a volte la magistratura ha avuto. Non voglio neanche negare questi aspetti: nè l'eccesso di protogonismo, a volte, del Consiglio superiore della magistratura, nè le cadute garantiste della magistratura. Però ritengo che queste motivazioni, anche qualora siano reali, non scalfiscano di una virgola quelle che invece ci inducono a votare contro la questione pregiudiziale presentata dal collega Fabbri.

BOATO. L'abbiamo fatto solo per ragioni costituzionali, prescindendo da tutto il resto.

ONORATO. Benissimo, prendo atto di questa precisazione e ne sono molto contento, senatore Boato. Ma allora vi inviterei a rivalutare in coscienza e scienza giuridica e costituzionale le motivazioni che sono state addotte nella discussione da quanti sono contrari alla proposta: penso che potreste cambiare il vostro atteggiamento ed il vostro voto.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con serena coscienza ritengo che le argomentazioni ben costruite ma del tutto infondate del senatore Fabbri non meritino accoglienza da parte dell'Assemblea.

Questo mio giudizio è confortato dalla circostanza che tutto il Senato si apprestava a discutere un disegno di legge di rilevante portata con intento costruttivo; ciò è dimostrato anche dal fatto che gli stessi senatori socialisti avevano presentato alcuni emendamenti in quanto volevano perfezionare un atto che evidentemente non ritenevano incostituzionale e che tale non avevano ritenuto neppure nella Commissione affari costituzionali dove il provvedimento è stato discusso. In quella sede noi abbiamo manifestato il nostro dissenso circa la maggioranza che può attivare una revisione dell'ordine del giorno; ma il testo al nostro esame prevede la maggioranza dei due terzi, quindi non vi è più una maggioranza qualsiasi che può aprire il conflitto con il Presidente della Repubblica. La verità è che si tratta di una procedura che incita alla cooperazione tra organi e che presuppone la loro collaborazione; direi che un altro Presidente della Repubblica non ci avrebbe messi nella condizione di dover provvedere con legge quando la normativa vigente - costituzionale, ordinaria e regolamentare - consentiva un sereno e proficuo rapporto collaborativo tra il Consiglio superiore della magistratura e il suo Presidente. Questo non è avvenuto e alcuni atteggiamenti rappresentano elementi non secondari del nostro procedimento d'accusa.

Tuttavia, noi dobbiamo considerare l'intera questione svincolata dalla polemica, sapendo che non provvedere sarebbe incostituzionale. Siamo infatti di fronte ad una situazione di sbando e di incertezza e solo una legge può costituire il punto di riferimento per una procedura che non è neutrale, anzi tende a realizzare una cooperazione anche attraverso la motivazione degli atti che ciascun componente degli organi complessi deve porre in essere. A mio avviso, nel nostro ordinamento non esiste nè un diritto di veto nè altro principio se non quello che anche la Corte costituzionale ha riconosciuto (voglio qui ricordare la nota sentenza n. 168 del 1973), dichiarando l'illegittimità delle norme che rimettevano al Ministro di grazia e giustizia l'iniziativa esclusiva degli atti del Consiglio superiore della magistratura, perchè condizionando l'attività dell'organo collegiale si determinava una lesione dell'autonomia dell'organo medesimo garantita dalla Costituzione.

Quindi, il padroneggiamento, in base ai princìpi della Costituzione, dell'ordine del giorno a me sembra che, in ultima analisi, non possa che spettare al Consiglio superiore della magistratura. E, ove la legge disciplini questo rapporto complesso dal punto di vista procedurale, non si lede alcuna sovranità che nel nostro ordinamento non esiste, se non in capo al popolo. Spesso viene richiamata una sovranità a parole, ma non esiste alcuna sovranità di organi, nè in questo caso il Presidente della Repubblica può svolgere una funzione diversa da quella di garanzia; e solo fuoriuscendo dalle regole e dal funzionamento quale organo di garanzia può generare una situazione conflittuale dal punto di vista procedurale.

La legge prescrive una traccia, un binario entro il quale si determina la possibilità di dare uno sbocco istituzionale a conflitti che altrimenti assumono le forme deteriori e stravolgenti cui abbiamo assistito, con grave allarme e con preoccupazione vivissima presente anche nell'opinione pubblica, la quale vede, nel momento in cui la criminalità attacca lo Stato e i princìpi di legalità vengono stravolti, incoraggiando così l'impennata della criminalità, che il Parlamento non pone riparo ai rischi gravi che minacciano il corretto funzionamento delle istituzioni e il ruolo stesso della magistratura, così importante in questa fase difficile per il paese.

Questa legge si riconduce ai princìpi della Costituzione e interviene per offrire un quadro di riferimento all'esercizio dei poteri, che nessuno nega, ma che anzi si vogliono riqualificare sul terreno corretto, il che significa che il Parlamento non si deve tirare indietro davanti ad un'opera che, anzi, è stata riconosciuta come necessaria in un momento in cui, non provvedendo e non disciplinando in questa materia, si rischia di sospingere invece la magistratura su terreni diversi, in opposizione ai poteri del Parlamento o dello Stato, confliggendo così con l'interesse generale.

Noi dobbiamo invece offrire nella legge un punto di riferimento perchè si ritrovi quel principio basilare della nostra Costituzione che vuole, individuando il Capo dello Stato come Presidente del Consiglio superiore della magistratura, imprimere un concetto cooperativo, un concetto di intesa che è stato offuscato e travolto dalle condotte di questi ultimi mesi sulla delicata materia del funzionamento del Consiglio stesso.

Riteniamo che la questione pregiudiziale sia quindi del tutto infondata e che sarebbe grave che il Senato l'accogliesse. Per queste motivazioni, voteremo contro. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Signor Presidente, è evidente che la congiuntura politica ha caricato di significato questa discussione. Se non fosse così, non accadrebbe che coloro i quali ogni giorno applaudono le «picconate» che deliberatamente e dichiaratamente si infliggono alla Costituzione siano qui diventati improvvisamente difensori (lasciamo da parte

se a giusto titolo o meno) della Costituzione stessa, di ogni sua virgola. Noi, con una diversa coerenza, ci muoviamo sul terreno dei fatti. Come si fa cioè a negare che l'iniziativa del Gruppo della Democrazia cristiana, oggettivamente, l'iniziativa del nostro Gruppo, soggettivamente, e quella del Gruppo del Partito democratico della sinistra, anch'essa oggettivamente (non voglio dare giudizi riguardo alle volontà), si iscrivano nella situazione che si è determinata? Si iscrivono come atti dovuti; la verità è che sono insorti dei conflitti e la difficoltà è data dal fatto che tali conflitti non hanno regola.

Infatti, come è detto con chiarezza anche nella relazione del senatore Acquarone e come abbiamo ribadito nella presentazione del nostro disegno di legge, la materia della formazione dell'ordine del giorno del Consiglio superiore della magistratura non ha la normativa che dovrebbe avere. Esiste pertanto un vuoto. Ed allora, in presenza di questo vuoto e di conflitti che hanno provocato danni, noi pensiamo (questo è ciò che ci muove) che occorre provvedere a creare delle regole che comunque si sarebbero dovute dare, ma che sono diventate più urgenti in presenza della situazione di rischio istituzionale che si è determinata. Questo mi sembra il ragionamento e di fronte ad esso a me sembrano scarsamente consistenti le argomentazioni di ordine costituzionale – pur bene enunciate – che sono state opposte da altri colleghi. Infatti, se il Presidente della Repubblica è interno all'organo collegiale di autogoverno della magistratura, chiaramente non può avere diritto di veto e, se egli fosse considerato esterno, avrebbe altri strumenti di impugnativa ma non potrebbe avere un diritto di veto. Ha ragione il collega Ferrara Salute: questa soluzione configurerebbe il Presidente della Repubblica, garante dell'unità nazionale e della Costituzione, in realtà come una forma di potere sovrano.

I due argomenti che sono stati sviluppati in sostanza dal senatore Fabbri e da altri colleghi mi sembrano insussistenti sotto il profilo costituzionale e fanno ombra al problema semplice che dobbiamo risolvere. Si sono prodotti, nei rapporti tra Presidente della Repubblica e Consiglio superiore della magistratura, relativamente alla formazione dell'ordine del giorno, inconvenienti e conflitti che hanno turbato gravemente l'assetto istituzionale e l'opinione pubblica; noi vogliamo intervenire per stabilire delle regole semplici e chiare che consentano l'agevole funzionamento di quest'organo di autogoverno.

Per queste ragioni riterremmo estremamente grave se il Senato accogliesse la pregiudiziale. L'accoglimento della pregiudiziale, senatore Fabbri, sarebbe gravido di significati politici ed istituzionali, mentre se il Senato nel suo insieme, non solo come vogliono i proponenti dei disegni di legge ma come voleva lo stesso Partito socialista, non avendo sollevato obiezioni prima e avendo presentato emendamenti, procedesse a regolare la materia, compirebbe un atto utile alla chiarificazione, alla semplificazione delle situazioni, contribuendo a rimuovere conflitti e non a crearne.

Per questi motivi i senatori di Rifondazione comunista voteranno contro la pregiudiziale avanzata dal Gruppo socialista.

ACQUARONE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOATO. È previsto l'intervento del relatore?

PRESIDENTE. È previsto l'intervento sia del senatore Acquarone sia del rappresentante del Governo.

* ACQUARONE, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ovviamente sedendo in quest'Aula io sono un rappresentante politico e mi rendo conto, perchè vivo in questo mondo, dei problemi politici, ma vorrei ricondurre il dibattito nei termini reali in cui per la verità aveva cercato di ricondurlo (e poi, forse, è stato tradito nelle buone intenzioni), il senatore Misserville, cioè nei suoi reali termini giuridici.

Vorrei, se mi è consentito il verso, «esser fuor d'ogni parte buon giureconsulto». Francamente invidio la sicurezza dei giudizi del senatore Fabbri. Per la verità, ho passato molti anni della mia ormai non brevissima esistenza sui libri di diritto avendo sempre il tormento del dubbio e devo dirle con molta franchezza, senatore Fabbri, ed anche con amicizia, che quando in questioni di diritto sento parole come «certezza», «immarcescibile», «non eludibile», «è così», tremo perchè per conto mio, se la forza della matematica è quella di non essere un'opinione, la forza del diritto è proprio quella di essere costituito da opinioni che si confrontano attraverso un lungo esame. Un esame, senatore Fabbri, che nel caso in specie è stato condotto con serietà nella Commissione affari costituzionali ed io la ringrazio di aver cortesemente ricordato le qualifiche accademiche di alcuni componenti della Commissione stessa, ivi compresa la mia.

Devo dire, senatore Fabbri, che tutto sommato, avendo per mestiere per trenta anni impartito lezioni di diritto costituzionale, ogni tanto subirne qualcuna credo mi faccia anche bene, non fosse altro per la pena dantesca del contrappasso. Peraltro devo dire che la lezione mi ha persuaso poco e voglio dirle il perchè. Francamente mi persuade poco questa folgorazione sulla via di Damasco del suo Gruppo politico, atteso che il senatore Acone, collega della sua parte politica ma anche professore universitario, ha partecipato attivamente ai lavori della Commissione affari costituzionali e – guarda caso – con riferimento al quarto comma dell'articolo unico del disegno di legge presentato dal senatore Mancino, ha espresso apprezzamento nei confronti della previsione di una maggioranza qualificata che meglio tutela la funzione *super partes* del Presidente della Repubblica. (*Commenti del senatore Fabbri*).

Francamente ho l'impressione che anche negli uomini di cultura del suo Gruppo che fanno parte della Commissione affari costituzionali c'è stata qualche folgorazione; quindi probabilmente qualche evento di carattere politico può forse determinare un discorso che – come ho detto – deve rimanere nei limiti di stretto diritto.

Se andiamo a guardare questi limiti, mi meraviglio molto che si parli di un problema di costituzionalità, di necessità della legge costituzionale quando la materia in esame è oggi disciplinata da un Regolamento, deliberato il 6 aprile 1988, firmato dall'attuale Presidente della Repubblica, che conferisce ad un quarto dei membri del Consiglio superiore la possibilità di inserire qualsiasi argomento all'ordine del giorno. Quando sono sorti dei problemi e si è parlato della necessità di

disciplinare la materia con legge, nessuno del nostro Gruppo ha ritenuto di fare una grande scoperta perchè questa era un'indicazione che autorevolmente proveniva dal messaggio del Capo dello Stato che – non a caso – era accompagnato dalla relazione della Commissione presieduta dal collega e amico professor Paladin, il quale appunto sostiene che la materia può e deve essere regolata con legge, in quanto si tratta di un argomento che non attiene nè alla Costituzione formale nè a quella materiale.

Se fossimo in Francia, collega Fabbri, probabilmente andremmo contro la regola del diritto che vieta al Parlamento di occuparsi di materie regolamentari. Nel nostro ordinamento vi è una legge ordinaria, della cui costituzionalità la Corte costituzionale non ha avuto dubbi, avendo rigettato ogni eccezione in tal senso, che all'articolo 20, punto 7, stabilisce che il Consiglio superiore può disciplinare con regolamento interno il funzionamento. Quindi la materia è tipicamente regolamentare e, a causa della scarsa forza giuridica del regolamento, si è ritenuto di doverla disciplinare con legge ordinaria.

La Corte costituzionale, con la sentenza che poco prima ha avuto occasione di ricordare il senatore Maffioletti, ha detto che in questa materia non c'è nemmeno la tutela di cui all'articolo 72, perchè potrebbe essere disciplinata addirittura dalla Commissione in sede deliberante, in quanto non attiene a problemi che in qualche modo riguardano materie costituzionali. In sintesi, la materia è disciplinata attualmente da una norma regolamentare; l'iniziativa di molti Gruppi tende a disciplinarla con forza di legge ordinaria. Vorrei che ragionassimo seriamente. Si dice che c'è il rischio che il Presidente della Repubblica venga messo in minoranza. Onorevoli colleghi, il Consiglio superiore della magistratura adotta delle deliberazioni che sono in sostanza atti amministrativi che noi avvocati frequentemente impugniamo davanti ai TAR e al Consiglio di Stato, molto spesso con fortuna, ottenendo il loro annullamento. Sfogliando i verbali del Consiglio superiore della magistratura anche agli effetti di queste impugnative, non può risultare che qualche volta il Presidente della Repubblica, che partecipa alle votazioni, sia messo in minoranza non su una questione di procedura ma su una questione di sostanza?

Nessuno si strappa le vesti se per ipotesi, dovendosi votare il trasferimento di un pretore da Monza a Milano, il Presidente della Repubblica membro del Collegio venisse messo in minoranza, perchè questa è la regola e il principio della collegialità.

Ebbene, leggendo attentamente i lavori preparatori (ho ancora il malvezzo di studiare gli argomenti prima di scriverne), leggendo quanto è stato scritto in dottrina, mi sono persuaso che forse è infondata la tesi assoluta della cosiddetta presidenza di organo o eteropresidenza recentemente sostenuta da Manzella; come forse non è totalmente fondata la tesi cara a un collega universitario di altra parte politica, quale il professor Barile, della assoluta partecipazione del Presidente della Repubblica all'organo, in qualità di membro appunto del Consiglio superiore. Dobbiamo distinguere, perchè ci sono momenti in cui il Presidente della Repubblica interviene nei confronti del Consiglio superiore appunto in qualità di Presidente della Repubblica: è il momento in cui indìce le elezioni, in cui per ipotesi scioglie

quell'organo per contrasto con norme imperative. Vi sono poi altri momenti in cui, partecipando ai lavori del Consiglio, dal momento che non si limita a presiederlo, risulta membro di quel collegio. In tal caso, è parso ai presentatori del disegno di legge e a questo relatore che non si potesse prevedere un diritto di veto che risulterebbe in radicale contrasto (non ricorro mai a termini pesanti, ma qui il contrasto sarebbe veramente radicale) con il principio della collegialità.

Se è vero infatti – come ho avuto modo di scrivere nella relazione – che non possiamo non dolerci che talora il Consiglio superiore abbia travalicato i suoi limiti, è altrettanto vero che, se affermiamo il principo del diritto di veto, non abbiamo un giudice per l'ipotesi in cui volesse essere impedito al Consiglio superiore di intervenire nella sua materia. Badate che rendiamo la questione molto più ampia di quanto non sia in realtà, in quanto parliamo di un organo che compie atti amministrativi e poi si trova di fronte all'ostacolo di qualsiasi TAR in forza di una legislazione che non condivido. Adesso soltanto il TAR del Lazio può annullare un atto per mille ragioni, compreso il vizio di incompetenza.

Concludendo, ho l'impressione che si sia voluta caricare di un significato politico probabilmente contingente una questione che viceversa va considerata sotto un profilo – come si diceva una volta – *de plano et sine strepito iudicii*, vale a dire con molta tranquillità, ed io con molta tranquillità mi sento di affermare che appare infondata la rilevata questione di incostituzionalità. (*Applausi dal centro*).

BOATO. Il parere del relatore non era previsto dall'articolo 93 del Regolamento.

ACQUARONE, *relatore*. Ho parlato come rappresentante del mio Gruppo.

BOATO. Allora la questione è diversa.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, il Governo non può sottrarsi al compito di esprimere alcune valutazioni in ordine alla questione sollevata dal senatore Fabbri, rilevando che essa ha elementi di serietà e di fondatezza. Il Presidente della Repubblica in Italia è l'organo costituzionale a cui è affidata la garanzia politica della correttezza del funzionamento e dell'armonia dei rapporti tra i tradizionali poteri dello Stato. A questo fine è dotato di poteri incisivi nei confronti di ciascuno di essi. In questa veste è, secondo la Costituzione, Presidente del Consiglio superiore della magistratura, organo al più di rilevanza costituzionale incaricato dell'alta amministrazione dell'ordine giudiziario.

Il Presidente della Repubblica ha il compito di garantire a livello degli organi costituzionali l'ordinato funzionamento affidato al Consiglio superiore della magistratura.

Il Consiglio superiore della magistratura ha un potere diffuso, come quello giudiziario, e quindi il Presidente della Repubblica deve garantire la sua equilibrata partecipazione alla dinamica istituzionale, armonizzando fondamentali esigenze di autonomia e di indipendenza del potere e dei singoli giudici con altrettanto fondamentali interessi dello Stato ad evitare fenomeni di separatezza e, al tempo stesso, di sovrapposizione e confusione fra le proprie funzioni. In questo quadro è del tutto errato e fuorviante ragionare del Presidente della Repubblica nel Consiglio superiore della magistratura come del presidente di un collegio; il Presidente della Repubblica rimane organo costituzionale, investito di una propria altissima e complessa funzione di fronte a un organo che costituzionale non è e che anzi appare semplice strumento, sì dell'autonoma organizzazione del potere giudiziario, ma anche della particolarissima funzione di garanzia affidata al Presidente della Repubblica al livello della forma di Governo.

Il classico rapporto tra collegio e suo presidente nel caso del Consiglio superiore della magistratura si instaura e può individuarsi solo nel rapporto col vice presidente; collegio e suo vice presidente si confrontano, in Costituzione e in base ad una norma costituzionale, con una presidenza di garanzia affidata ad un organo costituzionale, che non può svolgere la propria funzione se non sovraintendendo, nella sua responsabilità penale eventuale per attentato alla Costituzione, prima di tutto a cosa il Consiglio superiore della magistratura possa fare o non fare. Potranno i componenti del Consiglio superiore della magistratura contestare, potranno al limite esercitare per protesta la forma della dimissione o proporre – essi sì e non il Presidente della Repubblica – ricorso per conflitto di competenza alla Corte costituzionale. È proprio della teoria degli organi costituzionali l'inammissibilità giuridica che essi trovino chi a loro si imponga nell'esercizio delle funzioni.

Non è dunque questione di maggioranze qualificate o meno in seno al Consiglio superiore della magistratura. Non è possibile con legge ordinaria (e forse neanche con legge costituzionale, visti i princìpi che verrebbero travolti) teorizzare che l'organo costituzionale Capo dello Stato debba sottostare alla volontà, per quanto larga, di un collegio incaricato di funzioni amministrative, pur di rilievo costituzionale. Molto meglio allora, se si ritiene di affidare al Consiglio superiore la piena possibilità di decidere anche le materie che esso possa trattare e discutere liberamente, o con le maggioranze che il disegno di legge in esame propone, sottrarre al Presidente della Repubblica con legge costituzionale la presidenza del Consiglio superiore della magistratura, piuttosto che illegittimamente impedirgli di svolgere in autonomia una delle funzioni più delicate di coordinamento e di garanzia costituzionale affidategli, costringendolo ad un totale disinteresse a tutela della propria posizione, ma conservandogli la responsabilità penale.

Pare al Governo che forse tutte le argomentazioni che sono state svolte contro il rilievo di pericolo di incostituzionalità del punto 4 dell'articolo unico di questo provvedimento partano non dalla considerazione della tutela dell'organo costituzionale che è preposto alla presidenza per norma della nostra Carta costituzionale, tutela che implicherebbe l'impossibilità di prevedere una limitazione al potere del Presidente della Repubblica, massimo organo costituzionale dello

Stato, quanto dal punto di vista della tutela della possibilità del Consiglio di fissare comunque il suo ordine del giorno anche contro la volontà del suo Presidente. Ma, ripeto e concludo, allora togliamo al Capo dello Stato la presidenza del Consiglio superiore della magistratura, ma non imponiamo un vincolo che non possiamo permettere alla competenza e ai poteri costituzionali del Presidente della Repubblica.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della questione pregiudiziale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Comunico che, da parte dei senatori Pellegrino Bruno, Santini, Vella, Bozzello Verole, Fabbri, Russo, Signori, Cutrera, Achilli, Innamorato, Pierri e Forte, è stata richiesta la verifica del numero legale.

LIBERTINI. Qualche volta allora chiedere la verifica del numero legale non costituisce un sabotaggio.

PRESIDENTE. Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(*Segue la verifica del numero legale*).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale, a norma dell'articolo 93, quinto comma, del Regolamento.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Libertini. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Signor Presidente, sarò molto breve, perchè in realtà il dibattito sul disegno di legge al nostro esame si è già quasi interamente svolto nel corso della discussione della pregiudiziale presentata dal senatore Fabbri.

La prima questione che occorreva discutere e dirimere è se questo intervento fosse opportuno e legittimo. Il dibattito che è avvenuto in quest'Aula ha dimostrato che l'intervento era legittimo e opportuno; in realtà qui si tratta di colmare un vuoto, in parte già colmato addirittura da un regolamento, per evitare i conflitti che sono insorti.

Vorrei pregare i colleghi di consentirmi di proseguire il mio intervento. Capisco che molti siano agitati per l'esito della votazione

della verifica del numero legale, ma non accade solo a noi di chiedere tale verifica e poi constatare che il numero legale c'è.

Nella discussione che si è svolta è già stato approvato un punto: la legittimità e la costituzionalità dell'intervento che le proposte di legge, in larga parte concorrenti, vogliono introdurre.

Resta da sottolineare che con questa normativa intanto si stabilisce con chiarezza il potere del Presidente della Repubblica di formulare l'ordine del giorno; questo è il punto sul quale non vi era chiarezza. Ma, nel caso in cui sorga un disaccordo, vi è la possibilità per il Consiglio, organo di autogoverno collegiale, di fissare ugualmente l'ordine dei lavori e di inserire le materie che siano di competenza del Consiglio stesso nell'ordine del giorno.

Quindi, ci sembra un provvedimento semplice, lineare, preciso ed utile. Però, signor Presidente, io non farei tutto il mio dovere se non rilevassi che tale provvedimento, che come ha detto il relatore si sarebbe dovuto comunque adottare, ad un certo punto, per normalizzare la situazione, indipendentemente dagli avvenimenti politici, si è reso più opportuno e più necessario per gli avvenimenti politici.

Credo mio dovere, come rappresentante dei senatori del Gruppo della Rifondazione comunista, affermare in questa sede che noi siamo stati gravemente turbati dall'attacco che il Presidente della Repubblica ha mosso all'autonomia della legislatura, vantandosi tra l'altro pubblicamente di avere per ciò dato delle «picconate» ad una Costituzione che è da cambiare.

A differenza di altri colleghi, pur rivendicando con loro il carattere asettico di queste norme e il fatto che esse erano comunque necessarie pure se al Quirinale vi fosse stato altro personaggio, devo anche sottolineare il significato politico che il voto su questo disegno di legge assume oggettivamente. Infatti, tale voto, fissando delle regole oggettive, assume il significato di un intervento del Parlamento, suprema fonte di potere del nostro paese, per evitare che i rapporti tra Presidenza della Repubblica e magistratura siano turbati con una menomazione delle capacità di autogoverno della magistratura che l'istituzione del Consiglio superiore della magistratura sancisce.

Del pari, voglio dire che verrei meno al mio dovere se non cogliessi questa occasione – visto che stiamo parlando della necessità di tutelare la Costituzione – per esprimere il grave turbamento che ha colto noi nell'ascoltare in questi giorni le esternazioni del Presidente della Repubblica che richiamano un fosco scenario di forze armate per sovvertire un eventuale voto del popolo italiano nelle elezioni del 18 aprile 1948. Noi esprimiamo qui tutta la nostra preoccupazione, prescindendo – ripeto – dal provvedimento in esame. Tuttavia è vero che esso si carica oggettivamente di significato politico, non per l'azione dei proponenti, ma per l'azione del Presidente della Repubblica. Tutto ciò tra l'altro, onorevole Presidente, chiama in causa un problema con il quale vorrei concludere il mio breve intervento.

Mi riferisco ad un problema delicato e serio: mentre noi ci riuniamo, il Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa è giunto ad un punto cruciale dei suoi lavori. Non voglio pronunciarmi sull'esito degli stessi, ma una cosa voglio dirla e con grande fermezza. La soluzione peggiore sarebbe quella della rinuncia a decidere, che

introdurrebbe un elemento di grave destabilizzazione nella crisi politica e a livello istituzionale. Mentre con il disegno di legge in esame ci apprestiamo ad eliminare una causa di conflitto, a garantire il corretto svolgimento dei lavori del Consiglio superiore della magistratura, a tutelare i legittimi poteri del Presidente della Repubblica, ma altresì i diritti e i poteri legittimi dell'organo di autogoverno della magistratura, in questo stesso momento cogliamo l'occasione per sottolineare qui in Senato che il Parlamento è di fronte ad un bivio. Questo Parlamento può avere anche poche settimane di vita, ma non può abdicare alla sua funzione. A parte il fatto che esso rimane in carica finchè un altro Parlamento non sia stato eletto e nei casi gravi è nella pienezza dei suoi poteri, grave sarebbe – e a questo ci opporremo con tutte le nostre forze – che il Parlamento della Repubblica, di fronte ad una questione così grave come la messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica, prendesse la strada di Ponzio Pilato, magari per il *filibustering* di questo o quel Gruppo, e accettasse la peggiore decisione possibile, quella cioè di non decidere niente.

Spero che questo non avvenga e comunque noi ci opporremo: il Parlamento ha il dovere di decidere nelle forme e nei modi previsti dalla Costituzione e dalle leggi che ci regolano. (*Applausi dal Gruppo della Rifondazione comunista*). Signor Presidente, vorrei sottolineare ancora una volta il problema della coincidenza dei lavori tra Aula e Commissione. La prego di provvedere alla sconvocazione delle Commissioni. La discussione generale durerà pochissimo e tra poco voteremo.

PRESIDENTE. Senatore Libertini, appena si procederà alle votazioni sconvocheremo le Commissioni.

È iscritto a parlare il senatore Elia. Ne ha facoltà.

* ELIA. Signor Presidente, signor Sottosegretario per la giustizia, onorevoli colleghi, sarò brevissimo perchè il mio intervento nella seduta del 17 dicembre 1991, dopo le dichiarazioni del Presidente del Consiglio, mi esime dal soffermarmi su temi che ho già avuto occasione di trattare in quella sede.

Debbo solo ribadire che sia nei messaggi del Presidente della Repubblica sia nelle conclusioni su questo punto della Commissione Paladin c'è un invito a legificare con legge ordinaria. Nessuno ha mai dubitato infatti che la normativa sull'ordinamento giudiziario, di cui anche la disciplina del Consiglio superiore della magistratura dovrebbe essere una parte, debba essere dettata da una legge ordinaria. Si è sempre inteso così fin dai tempi in cui è stata discussa, addirittura in Commissione in sede legislativa presso la Camera dei deputati con la Presidenza dell'onorevole Tosato, la legge sul Consiglio superiore della magistratura.

Quindi desta meraviglia sentire oggi sollevare la questione delle fonti, della costituzionalità o incostituzionalità della fonte utilizzata per regolare questa materia.

D'altra parte, che vi siano situazioni che richiedono l'intervento del legislatore ordinario è dimostrato, oltre che dalla relazione Paladin su questo punto, proprio dall'esperienza degli ultimi mesi che attesta che esistono zone grigie. È vero cioè che la Costituzione definisce i compiti del Consiglio, ma attribuisce tali compiti con una pregnanza ben determinata, per cui non è mai stato contestato che il Consiglio, senza intaccare i poteri giurisdizionali dei giudici in senso proprio, possa invece occuparsi della parte ordinamentale, che possa interpretare le leggi a proposito di organizzazione della magistratura in tema appunto di ordinamento giudiziario. Che a questo proposito possano poi esistere zone grigie è dimostrato proprio dai tentativi che ha fatto la Commissione per il regolamento del Consiglio superiore della magistratura di trovare un'intesa. Non esisteva alcuna questione sulle competenze – per così dire – evidenti del Consiglio superiore della magistratura; vi era anzi accordo sul fatto che, Presidente o non Presidente, taluni argomenti dovessero essere posti all'ordine del giorno per obbligo costituzionale. Diversa era invece la questione per i poteri impliciti, che potevano almeno ritenersi tali, nella funzione di tutela dell'indipendenza della magistratura e dei singoli magistrati, in una fase naturalmente precedente all'esercizio delle funzioni giurisdizionali e per quel che riguarda il contenuto di tale esercizio. Ecco allora che l'esistenza di queste zone grigie è la prova provata della necessità di questo intervento del legislatore.

La filosofia del disegno di legge nel testo che noi abbiamo l'onore di proporre al Senato è molto semplice: non esistono in questa materia dogmi per cui si possa dire che occorre assegnare una definitività assoluta agli interventi del Presidente della Repubblica o a quelli del Consiglio superiore della magistratura allorquando si tratta di definire le zone grigie. Vi è il ricorso a strumenti processuali che sono tipici della vita degli organi collegiali. Basta pensare, ad esempio, a quello che avviene al Senato. Quando la Commissione affari costituzionali si pronuncia sui presupposti di costituzionalità in sede di esame in base all'articolo 78 del Regolamento che le affida questo compito, con poteri che possono diventare definitivi se li si esercita senza opposizione, quindi senza la necessità che l'Aula venga investita della questione, l'Aula però può essere investita e quindi superare, ad esempio, il parere contrario della Commissione affari costituzionali. Ciò non significa che abbia sicuramente ragione la Commissione o l'Assemblea: può darsi che abbia ragione la Commissione, anche se l'Assemblea è in maggioranza. Qui non si tratta di stabilire chi ha ragione e chi ha torto in assoluto, ma di trovare un sistema processuale che consenta di superare il conflitto. Lo stesso discorso vale per la Commissione bilancio, che può costringere l'Assemblea a votare con un certo metodo qualificato, ma questo non significa che se la Commissione bilancio viene messa in minoranza aveva torto; significa semplicemente che si trova uno strumento proprio della vita dei collegi per cui si superano certe posizioni e certe difficoltà.

Nessuno ha l'ultimissima parola, dicevo nella seduta del 17 dicembre, avendo sullo sfondo (anche se non c'è bisogno di dirlo con norme specifiche) il potere della Corte costituzionale di risolvere i conflitti di attribuzione. A questo proposito perchè riteniamo più conforme ai

princìpi della vita collegiale che l'ultima parola nel collegio spetti a questa maggioranza dei due terzi che è stata individuata? Perchè non può essere contestato il potere del Presidente della Repubblica, in quanto Capo dello Stato, di sollevare un conflitto che non è interno e che non può essere qualificato come endorganico, ma che ha certamente il carattere proprio dei conflitti di attribuzione. Anche questo quindi è un elemento che sdrammatizza questo discorso dell'ultima parola; infatti uno degli esempi fatti dalla Commissione Paladin, non a caso, riguarda proprio il problema dell'inserzione all'ordine del giorno del Senato di un argomento che non era iscritto precedentemente nel programma citando proprio l'ipotesi della maggioranza dei due terzi. Il Senato con i due terzi addirittura non dei componenti ma dei presenti può imporre l'inclusione di un argomento all'ordine del giorno.

In definitiva questa del provvedimento è una filosofia che accresce le garanzie del Presidente della Repubblica rispetto alla situazione di oggi. Attualmente vi è anche una aporia nel regolamento del Consiglio superiore della magistratura perchè, in caso di resistenza del vice presidente del Consiglio ad inserire un argomento all'ordine del giorno, ci vuole una deliberazione a maggioranza dei votanti del Consiglio superiore mentre per altri argomenti basta un quarto dei membri del Consiglio stesso per imporre un'inclusione dell'argomento all'ordine del giorno.

La posizione del Presidente esce rafforzata rispetto alla situazione attuale e questo rafforzamento è bilanciato dalla necessità di ottenere, per quelli che sono di opinione diversa dal Presidente sull'argomento da inserire, la maggioranza dei due terzi dei componenti. Ciò affinchè nessuno possa dire che solo i membri togati del Consiglio superiore sono determinanti nel mettere in minoranza la posizione del Presidente del Consiglio superiore della magistratura; ci vogliono anche membri laici. Questo è il significato della previsione del *quorum* dei due terzi e dell'accrescimento di garanzie che ne deriva per il Presidente della Repubblica.

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

(*Segue* ELIA). Non c'è nessuno in tema di controversie circa le attribuzioni di un organo costituzionale o di rilievo costituzionale che possa evitare di risalire in definitiva al potere della Corte ma è meglio che possa instaurare il giudizio il Presidente della Repubblica in quanto Capo dello Stato, perchè questo rende – a mio avviso – certa ed indubbia la legittimità e la regolarità dell'instaurazione del giudizio.

È per questo che, salvo poi prendere posizione sui singoli articoli, noi riteniamo che il disegno di legge esprima una posizione bilanciata che, mentre rafforza la posizione del Capo dello Stato, non viola però i princìpi della collegialità, non indebolisce oltremodo la posizione del Consiglio superiore e in definitiva pone le premesse implicite per una soluzione equilibrata nei casi di conflitto – che si auspicano rarissimi – da parte dell'organo di giustizia costituzionale.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Maffioletti. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che già il dibattito in sede di discussione della questione pregiudiziale e, adesso, l'ottimo intervento del Presidente della Commissione affari costituzionali abbiano chiarito sufficientemente i meccanismi che sono stati proposti dalla Commissione per dirimere la questione del processo formativo dell'ordine del giorno del Consiglio superiore della magistratura.

Credo che da questo punto di vista ci sia da osservare preliminarmente che, di fronte alle opposizioni manifestate che sono state senz'altro eccessive e dimostrano ancora una volta come su questa legge vi sia una sorta di pressione impeditiva, in realtà le questioni in se considerate, soprattutto se rimanesse la logica dei due terzi dei membri del Consiglio, non sono così compromettenti per il ruolo del Presidente della Repubblica. La nostra proposta di legge, infatti, prevedeva la maggioranza assoluta, in caso di dissenso, sulla formazione dell'ordine del giorno.

Crediamo che un organo collegiale sia più correttamente in grado di esprimersi con la sua maggioranza, che può essere composita. Onorevole collega Elia, non credo che la logica del numero conforti circa la presenza o meno della parte togata o laica nel voto perchè su singole questioni spesso il Consiglio superiore della magistratura non presenta una ripartizione così automatica e meccanica; anche perchè dobbiamo tendere a superare questa partizione che attiene semplicemente al modo di elezione dei membri del Consiglio.

Per rispetto al funzionamento collegiale dobbiamo mettere in campo il principio della maggioranza e, per maggior garanzia, noi abbiamo fatto riferimento alla maggioranza assoluta. Semmai si può discutere del bilanciamento proposto dal disegno di legge, ma certamente non si può parlare di menomazione delle prerogative del Capo dello Stato.

Ho avuto modo di accennare in sede di dibattito sulla questione pregiudiziale che già le norme esistenti potevano consentire, se applicate senza animo polemico e senza spirito di rottura, un sereno svolgimento delle funzioni del Consiglio superiore. Il regolamento rappresentava già una traduzione dei princìpi che regolano la materia in base alla Carta costituzionale e tale regolamento era legittimamente in vigore, non solo legittimamente emanato dal Presidente della Repubblica ma neanche mai contestato nella sua struttura normativa.

La discussione sul disegno di legge si svolge proprio perchè vi è stata una forzatura oltre misura, tale da costringere il Parlamento a intervenire. Certo sarebbe stato preferibile intervenire più organicamente sull'insieme delle materie che riguardano il Consiglio superiore della magistratura, ma richiamare qui le inerzie del Parlamento credo sia un'esercitazione, non dico in malafede ma solo polemica perchè il Parlamento si esprime come soggetto costituzionale non certo secondario dell'ordinamento attraverso maggioranze, altrimenti senza di queste il Parlamento è privo di soggettività. Le maggioranze non si sono formate per ridefinire certi aspetti dell'attività del Consiglio perchè da

più parti si è giocato ad alzare il tiro e a diminuire le prerogative del Consiglio stesso, invece di qualificarne la funzione e, semmai, ristabilire certi riparti di funzioni tra Ministro di grazia e giustizia e Consiglio superiore. Si è operata invece una forzatura fino ad adombrare un tentativo di normalizzazione del Consiglio superiore stesso.

Quindi non vi sono stati intenti solo costruttivi, ma anche demolitori di una piena autonomia del funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. Il Parlamento non ha formato maggioranze su questo argomento costituzionale, come aveva fatto per decine di altre leggi di livello istituzionale. Infatti in questa legislatura il Parlamento ha varato decine di provvedimenti di grande rilevanza istituzionale – dal diritto di sciopero alla riforma delle autonomie – avendo dato vita a maggioranze su certe questioni. Naturalmente su molti punti si è creato del dissenso e noi per primi abbiamo compiuto tentativi di modifica, abbiamo apportato dei cambiamenti o abbiamo dichiarato la nostra contrarietà, ma comunque nell'ambito di discussioni che avevano trovato un quadro di riferimento legislativo accettabile.

Qui invece abbiamo una serie di contrapposizioni, perchè vi è da parte del Partito socialista e di altre forze, anche interne alla Democrazia cristiana, l'intento di ricondurre il problema del Consiglio superiore della magistratura entro schemi che in qualche modo tornano a considerare il magistrato prevalentemente sotto l'aspetto del funzionario dello Stato, mettendo in secondo ordine tutti gli aspetti costituzionali che riguardano la funzione giudiziaria. È chiaro che sulla questione del Consiglio superiore della magistratura la dottrina e gli studiosi sollecitano un intervento più organico. Anche la Commissione Paladin ha elencato le questioni sul tappeto: non ultima quella della formazione dell'ordine del giorno.

Non ritorno ora sul problema della riserva di legge, perchè anche qui il rafforzamento in sede legislativa di princìpi già insiti nella struttura normativa che regola il Consiglio superiore si rende necessario dinanzi a una prova di forza e di resistenza alle norme sotto l'urto di una polemica introdotta con atti del Presidente della Repubblica che sono arrivati persino a minacciare l'uso della forza pubblica nei confronti dello stesso Consiglio superiore. Non possiamo dimenticare questi aspetti patologici, dai quali nasce l'esigenza di ritrovare una procedura che in qualche modo tracci un binario lungo il quale si possa svolgere un procedimento che dia sbocco a un conflitto certamente non configurabile nella maniera classica del conflitto tra i poteri dello Stato.

Non credo che qui si tratti di definire in astratto il Consiglio superiore come rappresentante del potere giudiziario. Siamo di fronte a molte differenze che generano varie discussioni e non dobbiamo dare definizioni di questo genere. Penso di essere ben lontano dall'attribuire la rappresentanza in blocco dell'ordine giudiziario al Consiglio superiore, il quale ha determinate funzioni assegnategli dalla Costituzione. Tuttavia ritengo che, esercitando poteri che fanno capo al Presidente della Repubblica o possono far capo al Ministro di grazia e giustizia nei confronti del Consiglio superiore della magistratura in modo polemico e a volte unilaterale, si sollevi un problema di rappresentanza della magistratura: è inevitabile. E tale rappresentanza prende la via della

difesa del Consiglio superiore della magistratura. Attorno a tale questione si presenta un conflitto con un potere dello Stato.

La questione al nostro esame si apre politicamente, al di là degli aspetti giuridici, proprio se non si riesce a provvedere con una legge che risistemi la materia sotto il profilo del bilanciamento delle funzioni. Allora, signor Presidente, avevamo proposto un disegno di legge che aveva proprio questo scopo e quindi possiamo condividere l'intento della Commissione affari costituzionali in tal senso, pur con il dissenso che ho manifestato relativamente a quella norma specifica che riguarda la maggioranza qualificata. Nello stesso tempo non possiamo ignorare il quadro di risse, di polemiche e di modi stravolgenti di intendere la funzione presidenziale che è stato connesso alla vicenda del Consiglio superiore della magistratura in questo ultimo periodo. Dobbiamo anzi richiamare i princìpi del nostro ordinamento e di un sistema che non vede una sovraordinazione gerarchica del Presidente della Repubblica sul Consiglio superiore della magistratura. Dobbiamo richiamare il fatto fondamentale che nel nostro ordinamento esiste il principio inalienabile del limite al potere, potere che sempre, ovunque sia collocato, anche al vertice dello Stato, ha bisogno di misura come garanzia del bene collettivo. E credo che ogni qualvolta venga lesa l'autonomia della magistratura o intaccato in qualche modo il funzionamento dell'ordine giudiziario, non è che viene lesa una prerogativa dell'ordine, ma viene leso un diritto del cittadino. Quindi i cittadini devono sapere che ad ogni usurpazione di potere corrisponde una diminuzione del loro diritto. Ecco perchè noi ci battiamo non per scendere su un terreno polemico, ma per ristabilire un equilibrio ed un rispetto dei princìpi del nostro ordinamento che richiedono che la garanzia di libertà sia nel limite al potere. E questo volevano i Costituenti proprio a garanzia del cittadino e consideriamo che sia corollario della pluralità degli organi costituzionali proprio questo principio, che tutti i soggetti, indistintamente, tutti gli organi, indistintamente, del nostro ordinamento, senza eccezioni, svolgano soltanto le funzioni loro attribuite dalla Costituzione; ed è escluso che abbiano il potere di annullare o di dichiarare l'illegittimità di atti – e mi riferisco agli atti del Consiglio superiore della magistratura – stabilendo sanzioni o adoperando l'arma della repressione o addirittura l'arma della soppressione per scioglimento, perchè anche questo è un metodo intimidatorio che non corrisponde al funzionamento corretto dello Stato di diritto. Dichiarare la nullità o l'illegittimità di atti di organi collegiali a rilevanza costituzionale è questione che è rimessa ai princìpi generali del nostro ordinamento.

Si sono aperti, quindi, conflitti senza precedenti e allora, al di là della valutazione dell'impianto normativo esistente intrecciato tra legge costituzionale, Costituzione, regolamenti e legge ordinaria, occorreva che almeno su questo punto, indicato dalla stessa Commissione Paladin nell'elenco delle questioni che riguardano il Consiglio superiore, il legislatore intervenisse. Quindi non vi è nessuna menomazione di prerogative e di funzioni correttamente individuate nella Costituzione, ma vi è questo intento di fare della legge un punto di riferimento per risolvere futuri conflitti.

Devo dire, signor Presidente, inoltre, per quanto riguarda una discussione pacata che noi vogliamo fare sugli emendamenti e sugli articoli, che dobbiamo per un momento dimenticare, certo, la drammaticità e l'urgenza della matrice che ha originato questo disegno di legge e dobbiamo quindi meglio individuare un elemento specifico che riguarda proprio il ruolo del Capo dello Stato. Il ruolo del Capo dello Stato deve essere ricondotto chiaramente nell'ambito delle garanzie; un ruolo che naturalmente giunge a sollevare conflitto quando il Consiglio superiore *ratione materiae* determini in qualche modo uno straripamento di potere. Ciò è possibile se in qualche modo si ripristina il principio della motivazione, della trasparenza quindi delle condotte, in modo che vi sia un vaglio di correttezza costituzionale e di legalità che riguardi tutto il funzionamento complessivo delle relazioni interorganiche, in questo caso complesse perchè il Presidente della Repubblica svolge un duplice ruolo di Capo dello Stato e di Presidente di un organo collegiale.

Ora, certo, si può dire che sarebbe stato meglio individuare le funzioni del Consiglio per evitare straripamenti. Io dico che sarebbe stato ancor meglio, all'indomani dell'istituzione del Consiglio superiore, ridefinire le funzioni anche del Ministero di grazia e giustizia. Questo ha richiamato la migliore dottrina, in quanto occorreva adeguare al modello costituzionale l'organizzazione del Ministero che è rimasta invece inalterata. Ma la verità è che oggi noi abbiamo un problema urgente di intervento e quindi una questione che dobbiamo affrontare; giungiamo su questo punto ad intervenire in via legislativa, per una necessità che deriva proprio dai fatti; su questo tema oggi si può giungere ad una soluzione positiva.

Quindi dobbiamo pensare che anche l'introduzione di elementi nuovi, come l'obbligo di motivazione per quanto riguarda i rapporti tra Capo dello Stato e Consiglio superiore, consente di individuare non una menomazione delle funzioni del Capo dello Stato ma l'autolimitazione del Consiglio superiore della magistratura. Il principio è richiamato dalla dottrina e applicato nella prassi. Di fronte a motivazioni corrette o che sono forti politicamente anche sotto il profilo dell'opportunità il Consiglio superiore può anche provvedere con spirito di «contenimento» della propria attività, adeguandosi o conformandosi al parere del suo Presidente. Questo è possibile se c'è una chiara motivazione degli atti e c'è quindi una trasparenza delle condotte.

Ritengo infine che il principio della collegialità debba avere un valore rilevante in quanto la Costituzione descrive il modello del Consiglio superiore come organo composito, composto con una provvista, diciamo così, di rappresentanze di parte sia laica sia giudiziaria. Si prevede cioè un organo complesso che come tale non può che essere considerato nella pienezza delle funzioni sostanziali soltanto se le norme della collegialità funzionano in pieno.

Si arriva pertanto, secondo questa proposta, al fatto che il conflitto deve arrivare a soluzione sul piano giurisdizionale. Qui si è fatta un'osservazione che riguarda il problema dell'elevazione del Consiglio superiore al rango di organo costituzionale nel caso che si adottasse la soluzione legislativa del ricorso alla Corte costituzionale in sede di

conflitto di attribuzione. Credo però, in base all'indirizzo giurisprudenziale della stessa Corte costituzionale, che ha allargato la visione degli organi abilitati in sede di conflitto di attribuzioni, che si possa tranquillamente ritenere che tale problema non pregiudica affatto la definizione del Consiglio superiore della magistratura in base ai princìpi della Costituzione, che rimane quello che è, cioè un organo a rilevanza costituzionale, e che invece si possa proseguire quel cammino, che pure la Corte ci ha indicato, che implica un significato di «potere» assai più ampio in base ai princìpi del nostro ordinamento, per cui i poteri non sono soltanto quelli riconducibili allo Stato centrale e alle sue espressioni di vertice. Tanto che la Corte costituzionale, appunto, ha riconosciuto nella descrizione dell'articolo 134 della Costituzione poteri esterni rispetto allo Stato-persona. Si deve inoltre osservare che in questo caso di tratterebbe della legittimazione passiva del Consiglio superiore di fronte ad un conflitto sollevato dal Presidente della Repubblica.

Credo allora che da questo punto di vista non possa che intravedersi uno sviluppo delle linee di tendenza del nostro ordinamento che hanno riguardato proprio la problematica dei conflitti di attribuzione e l'articolazione dei poteri.

Ritengo quindi che la stessa natura diffusa e non gerarchizzata del potere giudiziario richieda che vi sia un momento in cui si possa intravedere una procedura garantista, lo sbocco istituzionale cioè per quanto riguarda la competenza attribuita per legge al Consiglio superiore della magistratura che appunto è dettata a garanzia del singolo giudice e della stessa funzione giudiziaria.

Credo allora, Presidente, che debba ritenersi necessario che il Senato non solo dibatta ma giunga a conclusione sulla materia disciplinata dal testo in esame e che si debba superare qualsiasi preoccupazione che può provenire da settori del Senato, come si è dimostrato nel dibattito sulla questione pregiudiziale, perchè si deve far valere un intento costruttivo. Credo che dobbiamo vedere questo intento costruttivo del Parlamento come garanzia e via alternativa rispetto alle demolizioni ed alle improvvisazioni demolitrici, perchè abbiamo il bisogno di discutere serenamente su questioni come questa e la sede legislativa è quella nella quale le matrici e l'origine dei fatti dinanzi ai quali ci siamo trovati si devono smarrire per ritrovare invece la via dei princìpi al fine di sistemare la questione ed offrire, quindi, un punto di riferimento elevato per un equilibrio tra poteri dello Stato.

Questa è la funzione che intende svolgere il provvedimento al nostro esame: delineare uno sbocco istituzionale, evitare degenerazioni corporative nel Consiglio superiore della magistratura, che sarebbero una reazione comprensibile di fronte a forzature che attentassero alle sue funzioni. Un provvedimento, quindi, che serve per migliorare l'attività del Consiglio superiore della magistratura, per assicurare garanzie serie all'esercizio delle funzioni sia del Presidente della Repubblica sia del Consiglio superiore della magistratura, per offrire un parametro legislativo serio, che ristabilisca princìpi di legalità chiari, ed incontrovertibili.

Nel nostro disegno di legge abbiamo avanzato una soluzione diversa, in caso di dissenso sulla formazione dell'ordine del giorno, per

quanto riguarda la maggioranza qualificata. Ripresenteremo questa nostra idea ed appoggeremo le idee che sono state avanzate di ripristinare il criterio della maggioranza assoluta; però riteniamo che l'impianto normativo che riconduce al Consiglio superiore della magistratura il governo del proprio ordine del giorno sia giusto e fornisca una risposta adeguata ai gravi problemi che oggi assillano la magistratura e che sarebbe grave non risolvere quando invece il Parlamento è in grado di farlo. Affrontando tale questione diamo un contributo perchè si arrivi ad un clima più sereno nei rapporti con la magistratura, perchè si possano affrontare quei problemi della giustizia che oggi assillano così gravemente il nostro paese. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

* ACQUARONE, *relatore*. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, ringrazio i colleghi Libertini, Elia e Maffioletti che sono intervenuti nella discussione apportando, ciascuno per la sua parte, un contributo autorevole su una questione importante ma che forse è stata caricata di un significato politico che, come ho avuto occasione di dire in sede di intervento sulla questione pregiudiziale di costituzionalità, non ha probabilmente, almeno a mio giudizio, la valenza che gli è stata attribuita.

Condivido l'auspicio di tutti coloro che sono intervenuti; è indispensabile una riforma del Consiglio superiore della magistratura. Condivido anche molte delle opinioni avanzate, compresa quella di una possibile composizione del Consiglio superiore della magistratura con legge costituzionale che non preveda la presenza in esso del Presidente della Repubblica, proprio per garantire al Capo dello Stato che la sua posizione di equilibrio tra le parti sia rafforzata dalla non partecipazione ad alcuno di questi organi costituzionali o (la questione è di carattere dubbio) a rilevanza costituzionale.

Ritengo che sia importante pronunciarsi su questo argomento con legge, attesi i problemi che sono sorti per il fatto che la materia era disciplinata soltanto da norma regolamentare.

In Commissione ho espresso, e non ho difficoltà a ripeterle ora, le perplessità che nutro sul problema della maggioranza qualificata dei due terzi. In linea di principio gli organi collegiali funzionano con la maggioranza strutturale, cioè la maggioranza assoluta dei componenti. Ho detto in sede di Commissione e ribadisco qui che nel caso di specie mi pare importante la richiesta della previsione di una maggioranza qualificata dei due terzi per due ragioni: in primo luogo, per un atto di particolare ossequio e riguardo al Presidente che, sia pure visto come membro del collegio, è pur sempre il Presidente della Repubblica e in secondo luogo perchè l'organo ha una composizione eterogenea, in quanto due terzi dei suoi membri sono eletti tra i magistrati e un terzo è eletto dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di materie giuridiche e avvocati con quindici anni di attività professionale. Quindi, siamo in una situazione in forza della quale ritengo utile – come ha spiegato prima di me l'amico e collega professor Elia – la maggioranza qualificata dei due terzi.

Dal dibattito, nei tre interventi limitati nel numero ma molto approfonditi, sono emersi numerosi spunti importanti per chi nella prossima legislatura dovrà affrontare il problema della ristrutturazione della magistratura e del suo organo di rappresentanza. Condivido quanto ha detto l'amico Maffioletti e cioè che non possiamo considerare il Consiglio superiore come sinonimo della magistratura: è un organo di autogoverno con determinate funzioni, quelle elencate dall'articolo 105 della Costituzione. Sono emersi molti e interessanti spunti che peraltro il relatore non ritiene di dover riprendere in questa sede, dove molto più semplicemente si tratta di dare forza di legge ordinaria ad una materia finora disciplinata con regolamento. In questo senso ringrazio gli intervenuti del dibattito, ma non ritengo di dovermi discostare dalle conclusioni raggiunte nella relazione scritta. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Signor Presidente, il Governo ha già manifestato la sua posizione e le sue valutazioni nel momento della discussione della questione pregiudiziale. Il Governo esprime la preoccupazione che, al di là di un progetto organico di riforma del Consiglio superiore della magistratura, che – come dice il relatore – potrebbe anche arrivare a risolvere radicalmente il problema di cui oggi si discute sulla presidenza di questo organismo, si vadano ad intaccare le prerogative del massimo organo costituzionale della nostra Repubblica, cioè del Capo dello Stato.

Se la Costituzione ha previsto espressamente che il Consiglio superiore della magistratura deve essere presieduto dal Presidente della Repubblica vi è una ragione di fondo che va ribadita: rispetto all'ampiezza dei poteri per garantire l'autonomia, la funzione e l'indipendenza della magistratura che viene riconosciuta da questo ordinamento costituzionale, vi è anche l'esigenza di garantire che tali poteri non debordino e che non si creino momenti di separatezza tra poteri dello Stato. Per questa ragione è stata prevista la figura del presidente del Consiglio superiore della magistratura nella persona del Capo dello Stato: occorre quindi mantenere e salvaguardare questo potere di garanzia che la Presidenza del Consiglio superiore della magistratura deve esercitare. Questo significa anche non introdurre norme che possano pregiudicare tale potere di controllo, di garanzia e di indirizzo nell'ambito del funzionamento del Consiglio superiore come previsto dalla Costituzione.

Per queste ragioni il Governo mantiene la sua contrarietà rispetto al comma 4 dell'articolo 1 e la motiverà nel momento in cui si discuteranno gli emendamenti. Rassegna all'Aula tale posizione nella consapevolezza della sua responsabilità e del dovere di esprimere con chiarezza le proprie valutazioni sul provvedimento in esame.

FABBRI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABBRI. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, non sono spinto da una ostinazione polemica nel momento in cui, sempre a nome del Gruppo che ho l'onore di presiedere, avanzo la richiesta di non passare all'esame degli articoli ai sensi dell'articolo 96 del nostro Regolamento.

Le ragioni che sono alla base di tale richiesta sono parzialmente le stesse – e le ripropongo – che hanno suffragato la mia motivata eccezione pregiudiziale di incostituzionalità sul provvedimento. Nel comma 4 dell'articolo 1 è agevolmente rinvenibile il *vulnus* alla Costituzione, nel momento in cui si attribuisce la presidenza al Capo dello Stato e lo si pone in condizione di essere minoritario e disatteso, impedendo così l'esercizio di quella delicatissima ed essenziale funzione di garanzia in relazione alla quale gli viene appunto affidato il compito di presiedere il Consiglio superiore della magistratura.

Non starò a ripetere le motivazioni, che ho già svolto, che sono alla base dell'eccezione sollevata. Mi limito soltanto a rispondere al relatore, senatore Acquarone, il quale, con la scienza e la preparazione che gli riconosciamo, non è riuscito a smantellare neanche una delle eccezioni che avevo sollevato; non perchè la mia scienza sia superiore alla sua, ma perchè sono valide le ragioni che stanno alla base dell'eccezione che ho sollevato. Non ho mai granitiche certezze, tanto meno in diritto, ma questo è uno dei casi in cui ho delle tesi valide da proporre all'attenzione dei colleghi, in attesa di essere smentito o convinto, secondo la legge del dialogo, che queste sono claudicanti o gracili. Non mi avete assolutamente convinto!

La seconda ragione, che va al di là del richiamo ai motivi di incostituzionalità, è di carattere più squisitamente politico. Chiedo che non si passi all'esame degli articoli perchè il Senato possa compiere una riflessione. La materia è così delicata, la situazione in cui ci troviamo a legiferare, la genesi dei provvedimenti e il momento in cui sono nati, nel mezzo di un conflitto tra Capo dello Stato e Consiglio superiore della magistratura, sono tali da rischiare di togliere alla nostra deliberazione quel carattere alto che essa deve avere, cioè il legame stretto con i problemi di carattere costituzionale che vengono trattati.

Ecco perchè, anche come componente di un Gruppo di maggioranza, sottopongo ai colleghi l'opportunità di un momento di riflessione, di una pausa. Non è senza significato che il Governo abbia condiviso il fondamento delle eccezioni che abbiamo presentato e che quindi si delinei una spaccatura all'interno della maggioranza e fra il Governo e la parte della maggioranza che non ha accolto il nostro invito a rispettare la Costituzione.

Per queste ragioni mi affido alla saggezza dei colleghi e chiedo il non passaggio all'esame degli articoli, e un rinvio in Commissione per un approfondimento dei temi trattati dal provvedimento. Si è parlato di un atteggiamento blando da parte di qualche senatore del mio Gruppo; questo non toglie nulla alla serietà, al rigore degli argomenti che abbiamo qui illustrato e che altri colleghi hanno sostenuto, che dimostrano che, se approvato, il provvedimento in esame lascerà un segno che è di per sè pericoloso: così come si viene configurando, esso suona come atteggiamento di sfida e di ripicca – lasciatemelo dire – se

non di ritorsione o di rivalsa del Parlamento o di una parte di esso nei confronti del Capo dello Stato dal momento che tutti avete riconosciuto che è bene procedere ad una riforma più complessiva delle norme che discilinano il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

Chiedo pertanto il non passaggio all'esame degli articoli.

ACQUARONE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ACQUARONE, *relatore*. Signor Presidente, la richiesta del senatore Fabbri di una riflessione di carattere politico sulla quale io non ho competenza ad esprimermi e che ritengo opportuno rimettere agli organi direttivi del mio Gruppo parlamentare, nonchè il fatto che siano stati presentati emendamenti sui quali il relatore, che ha cercato di svolgere decorosamente il suo lavoro, non è in grado di riferire, mi inducono a chiedere alla sua cortesia di rinviare la discussione del disegno di legge in titolo alla seduta di domani mattina.

PRESIDENTE. Le motivazioni del relatore mi sembrano molto chiare e persuasive. Pertanto, non facendosi osservazioni, rinvio il seguito della discussione alla seduta di domani mattina.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

DUJANY, *segretario, dà annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 15 gennaio 1992

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 15 gennaio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

MANCINO ed altri. – Norme sulla convocazione del Consiglio superiore della magistratura e sulla formazione dell'ordine del giorno delle sue sedute (3060).

LIBERTINI ed altri. – Norme sulla convocazione del Consiglio superiore della magistratura e sulla formulazione dell'ordine del giorno delle sue sedute (3065).

MAFFIOLETTI ed altri. – Norme sulla formazione dell'ordine del giorno delle sedute del Consiglio superiore della magistratura (3084).

II. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 1991, n. 388, recante misure urgenti per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991 (3097).

La seduta è tolta (*ore 19,40*).

DOTT. CARLO GUELFI
Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari

Allegato alla seduta n. 646

Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e dell'Unione dell'Europa Occidentale, elezione del presidente delle delegazioni parlamentari italiane

La delegazione parlamentare italiana al Consiglio d'Europa e all'Unione dell'Europa Occidentale ha eletto, in data 8 gennaio 1992, presidente della delegazione stessa il deputato Foschi, in sostituzione del deputato Malfatti.

Procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, trasmissione di decreti di archiviazione

Con lettera in data 7 gennaio 1992, il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il Collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale ha disposto, con decreto in data 20 dicembre 1991, l'archiviazione degli atti relativi ad un esposto-denuncia presentato dal signor Pietro Vecchio il 5 novembre 1990 nei confronti del professor Antonio Ruberti nella sua qualità di Ministro dell'università e della ricerca scientifica *pro tempore*.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

In data 10 gennaio 1992, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 5729-B. – MANCINO ed altri. – «Modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, sulla elezione del Senato della Repubblica» (Rinviato dal Presidente della Repubblica, con messaggio motivato, a norma dell'articolo 74 della Costituzione) (1776-*bis*-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*);

C. 6162. – «Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, recante trasformazione degli enti pubblici economici, dismissione delle partecipazioni statali ed alienazione di beni patrimoniali suscettibili di gestione economica» (3150) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

C. 6107. – «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 1991, n. 365, recante interventi urgenti per il sistema informativo e per le strutture, le attrezzature ed i servizi dell'amministrazione della giustizia» (3151) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In data 13 gennaio 1991, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 4277. – Deputati RUTELLI ed altri. – «Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica» (3154) (*Approvato dalla 13ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Disegni di legge,
trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione

In data 11 gennaio 1992, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 45-288-484-501. – Deputati FIANDROTTI ed altri; ARTIOLI ed altri; ARMELLIN ed altri; COLOMBINI ed altri. – «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» (3152) (*Approvato dalla XII Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Detto disegno di legge è stato deferito, in pari data, in sede deliberante, alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 11ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Il termine per l'espressione dei pareri scade – ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del Regolamento – giovedì 16 gennaio 1992.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 13 gennaio 1992, è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri:

«Celebrazione del primo centenario dell'invenzione della radio» (3153).

Disegni di legge, assegnazione

In data 10 gennaio 1992, i seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede deliberante:

alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

«Limitazione trentennale del divieto di frazionamento delle unità poderali per la ricostruzione delle unità produttive» (3122), previ pareri della 1ª e della 2ª Commissione;

alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

BOATO; MANCIA ed altri; CUMINETTI ed altri; LIBERTINI ed altri. – «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto» (1411-1837-1855-2027-B) (*Approvato dalla 10ª Commissione permanente del Senato e modificato dalle Commissioni permanenti riunite X e XII della Camera dei deputati in un testo unificato con i disegni di legge di iniziativa dei deputati Orciari ed altri; Boato ed altri; Ceruti ed altri; Buffoni ed altri; Strada ed altri; Guidetti Serra ed altri*), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 7ª, della 11ª, della 12ª e della 13ª Commissione.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede deliberante:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

«Istituzione di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali» (2787-*bis*) (*Stralcio degli articoli da 7 a 12 e della connessa tabella del disegno di legge n. 2787, deliberato dalla 1ª Commissione permanente nella seduta dell'8 gennaio 1992*), previ pareri della 2ª e della 5ª Commissione;

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

«Organizzazione e potenziamento dell'Amministrazione della giustizia minorile» (3095), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 4ª Commissione permanente (Difesa):

«Modifica dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, concernente norme per il reclutamento degli ufficiali piloti di complemento delle Forze armate, e modifiche ed integrazioni della legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardante l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza» (3120), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 6ª Commissione;

alla 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio):

«Disposizioni in materia di Casse conguaglio» (2884-*bis*) (*Stralcio dell'articolo 21 del disegno di legge n. 2884, deliberato dalla 5ª Commissione permanente nella seduta del 21 dicembre 1991*), previ pareri della 6ª e della 10ª Commissione;

alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

Deputati RUTELLI ed altri. – «Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione

anagrafica» (3154) (*Approvato dalla XIII Commissione permanente della Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª, della 13ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

In data 10 gennaio 1992, i seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

MANCINO ed altri. – «Modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, sulla elezione del Senato della Repubblica» (1776-*bis*-B) (*Rinviato dal Presidente della Repubblica, con messaggio motivato, a norma dell'articolo 74 della Costituzione*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*);

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 1991, n. 365, recante interventi urgenti per il sistema informativo e per le strutture, le attrezzature ed i servizi dell'amministrazione della giustizia» (3151) (Approvato dalla Camera dei deputati); previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª e della 8ª Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite 5ª (Programmazione economica, bilancio) *e 6ª* (Finanze e tesoro):

«Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, recante trasformazione degli enti pubblici economici, dismissione delle partecipazioni statali ed alienazione di beni patrimoniali suscettibili di gestione economica» (3150) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 7ª, della 8ª, della 10ª, della 11ª, della 13ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

alle Commissioni permanenti riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) *e 13ª* (Territorio, ambiente, beni ambientali):

«Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 4, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali» (3144), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 7ª, della 11ª, della 12ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Sono stati inoltre deferiti alla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

FABBRI ed altri. – «Norme in materia di accordi organizzativi nelle aree metropolitane di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142» (3085), previ pareri della 5ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

CASOLI. – «Norme concernenti la riscossione delle imposte oggetto di sospensione nei confronti dei contribuenti residenti nelle zone colpite da eventi sismici nel 1985 (Umbria, Molise, Lazio, Campania)» (3131), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 13ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

ALBERICI ed altri. – «Norme per lo sviluppo della scuola per l'infanzia» (3113), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª, della 8ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

CARLOTTO. – «Modifiche alla legge 30 luglio 1973, n. 477, recante delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato» (3134), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

ALBERICI ed altri. – «Norme sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria» (3117), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

CASCIA ed altri. – «Norme finalizzate a garantire la continuità d'impresa ai coltivatori affittuari di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203» (3091), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

BONO PARRINO. – «Istituzione, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di un fondo speciale a sostegno degli inventori italiani» (3088), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 6ª Commissione;

ALIVERTI ed altri. – «Modifiche alla legge 10 aprile 1991, n. 126, recante norme per l'informazione del consumatore» (3128), previ pareri

della 1ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

ALIVERTI ed altri. – «Fiduciari di vendita a domicilio» (3136), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 6ª e della 11ª Commissione;

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

TEDESCO TATÒ ed altri. – «Istituzione di un sistema di reddito di inserimento al lavoro degli inoccupati» (3123), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 7ª, della 12ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

BOMPIANI ed altri. – «Riordinamento delle strutture assistenziali delle facoltà di medicina» (3125), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 7ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

GIUSTINELLI ed altri. – «Interventi necessari alla bonifica dei movimenti franosi e degli smottamenti interessanti le zone della cascata delle Marmore e del lago di Piediluco in comune di Terni» (3108), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 10ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

PETRARA ed altri. – «Delega al Governo ad emanare norme in materia di contenimento dell'inquinamento nelle mura domestiche e negli ambienti di vita collettiva» (3116), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 7ª, della 8ª, della 10ª, della 12ª Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

alle Commissioni permanenti riunite 2ª (Giustizia) *e 8ª* (Lavori pubblici, comunicazioni):

ALIVERTI ed altri. – «Modifiche alla disciplina dei contratti di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione» (3092), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 10ª, della 13ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Disegni di legge, nuova assegnazione

In data 10 gennaio 1992, il disegno di legge: VECCHI ed altri. – «Apposizione di un termine di durata massima al vincolo di indivisibilità dei terreni di riforma» (2986), già assegnato in sede referente alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), è

stato nuovamente deferito alla Commissione stessa in sede deliberante, per ragioni di connessione con il disegno di legge n. 3122.

Il disegno di legge: PIZZO ed altri. – «Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, all'atto della registrazione anagrafica» (1968) – già assegnato in sede referente alla 1ª Commissione permanente, previ pareri della 5ª, della 6ª, della 9ª, della 13ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali – è nuovamente deferito alla 9ª Commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare), in sede deliberante, previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª, della 13ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, per ragioni di connessione con il disegno di legge n. 3154.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), in data 10 gennaio 1992, il senatore Acquarone ha presentato una relazione unica sui seguenti disegni di legge: MANCINO ed altri. – «Norme sulla convocazione del Consiglio superiore della magistratura e sulla formazione dell'ordine del giorno delle sue sedute» (3060); LIBERTINI ed altri. – «Norme sulla convocazione del Consiglio superiore della magistratura e sulla formulazione dell'ordine del giorno delle sue sedute» (3065) e: MAFFIOLETTI ed altri. – «Norme sulla formazione dell'ordine del giorno delle sedute del Consiglio superiore della magistratura» (3084).

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta del 9 gennaio 1992, la 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) ha approvato il seguente disegno di legge: «Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale» (3138).

Disegni di legge, apposizione di nuove firme

In data 9 gennaio 1992, i senatori Giustinelli, Petrara, Andreini e Scardaoni hanno dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge: Tornati ed altri. – «Norme per la ricostruzione delle aree colpite da catastrofi o calamità naturali» (2848).

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

La 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) ha trasmesso, in data 8 gennaio 1992, alla Presidenza del

Senato il documento approvato, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Regolamento, dalla Commissione stessa, a conclusione della indagine conoscitiva sulle condizioni ambientali e sui servizi ecologici in alcuni Paesi del Nord Europa (*Doc.* XVII, n. 16).

Detto documento è stampato e distribuito.

Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso della filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro e sue connessioni, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul caso della filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro e sue connessioni, con lettera in data 9 gennaio 1992, ha trasmesso il rapporto preliminare approvato dalla Commissione stessa nella seduta del 21 dicembre 1991 (*Doc.* XXII-*bis*, n. 3).

Detto documento sarà stampato e distribuito.

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, trasmissione

Il Ministro di grazia e giustizia, con lettera in data 31 dicembre 1991, ha trasmesso la domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Dionisi, per il reato di cui all'articolo 323 del codice penale (*Doc.* IV, n. 104).

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Cesare Manfredi a presidente dell'Ente autonomo Fiera campionaria internazionale di Milano (n. 156).

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento è stata deferita alla 10ª Commissione permanente.

Il Ministro del tesoro ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, le richieste di parere parlamentare concernenti:

la nomina del professor Pellegrino Capaldo e del professor Emmanuele Emanuele, rispettivamente, a presidente e vicepresidente della Fondazione «Cassa di Risparmio» (nn. 157 e 158);

la nomina del professor Serafino Gatti e dell'avvocato Dario Pinti, rispettivamente, a presidente e vicepresidente della Cassa di Risparmio di Civitavecchia.

Tali richieste, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, sono state deferite alla 6ª Commissione permanente.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la ricostituzione del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 11ª Commissione permanente.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con lettera in data 7 gennaio 1992, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 1991 –, dell'articolo 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e dell'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 245, lo schema di decreto, con relativi allegati, concernente l'attivazione dei corsi di diploma universitario (n. 201).

Tale schema di decreto, già trasmesso, in data 8 gennaio 1992, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), è stato nuovamente deferito, in data 13 gennaio 1992, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, alla Commissione stessa, che dovrà esprimere il proprio parere entro il 12 febbraio 1992.

Il Ministro del tesoro, con lettera in data 10 gennaio 1992, ha trasmesso un documento che recepisce gli effetti della seconda nota di variazione nel bilancio sperimentale dello Stato per l'anno finanziario 1992 e pluriennale per il triennio 1992-1994, già annunciato all'Assemblea il 24 settembre 1991 (*Doc.* C, n. 2).

Detto documento sarà inviato alla 5ª Commissione permanente.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettere in data 7 e 11 gennaio 1992, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, copia di quattro ordinanze emesse dal Prefetto di Milano il 5 dicembre 1991 e dal Ministro dei trasporti l'11 e il 13 dicembre 1991.

Dette ordinanze saranno trasmesse alla 11ª Commissione permanente.

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 27 dicembre 1991, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 4 agosto 1989, n. 291, il bilancio consuntivo del Servizio sociale internazionale –

Sezione italiana, per l'anno 1990, corredato dalla relazione illustrativa dell'attività svolta dall'ente nello stesso anno.

Detta documentazione sarà inviata alla 3ª Commissione permanente.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 14 dicembre 1991, ha trasmesso copia del verbale della riunione del 28 novembre 1991 del Comitato per il programma navale previsto della legge 22 marzo 1975, n. 57, concernente la costruzione e l'ammodernamento dei mezzi della Marina militare.

Detto verbale sarà inviato alla 4ª Commissione permanente.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 9 gennaio 1992, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1982, n. 576, la relazione sullo stato della politica assicurativa per l'anno 1990 (*Doc.* LXXIV, n. 4).

Detto documento sarà inviato alla 10ª Commissione permanente.

Il Ministro della sanità, con lettera in data 9 gennaio 1992, ha trasmesso – per la parte di sua competenza – ai sensi dell'articolo 16 della legge 22 maggio 1978, n. 194, la relazione, per l'anno 1990, sull'attuazione della legge contenente norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza (*Doc.* LI, n. 8).

Detto documento sarà inviato alle Commissioni permanenti 2ª e 12ª.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, concernente: «Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno» ha trasmesso la relazione sullo stato di attuazione, al 15 ottobre 1991, della legge medesima, nonchè i risultati dei confronti di verifica e valutazione con le organizzazioni delle categorie interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Detta documentazione sarà trasmessa – d'intesa col Presidente della Camera dei deputati – alla Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno.

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro dei lavori pubblici, con lettera in data 28 dicembre 1991, ha trasmesso, ai sensi della legge 1° dicembre 1986, n. 831, la richiesta

di parere parlamentare su una variante al programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della Guardia di finanza (n. 202).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 13 febbraio 1992.

Il Ministro degli affari esteri ha trasmesso, con lettera in data 13 gennaio 1992, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 dicembre 1982, n. 948, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale per la revisione della tabella dei contributi statali, per il triennio 1992-1994, agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri (n. 203).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 3 febbraio 1992.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 7 gennaio 1992, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Ente regionale di sviluppo agricolo in Calabria, per gli esercizi dal 1976 al 1986 (*Doc.* XV, n. 225).

Detto documento sarà inviato alle competenti Commissioni permanenti.

Enti pubblici, trasmissione di documenti

L'Istituto della Enciclopedia italiana, con lettera in data 30 dicembre 1991, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 21 novembre 1989, n. 379, recante «Norme in materia di collaborazione tra lo Stato e l'Istituto dell'Enciclopedia italiana per la realizzazione di iniziative culturali in Italia ed all'estero», la relazione sull'attività svolta nel 1990.

Detta documentazione sarà inviata alla 7ª Commissione permanente.

Interpellanze

PECCHIOLI, BOLDRINI, GIUSTINELLI, MAFFIOLETTI, POLLINI, SPOSETTI, TEDESCO TATÒ, TOSSI BRUTTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Per sapere, nella sua qualità di Autorità nazionale per la sicurezza:

se abbia acquisito ogni possibile notizia in ordine all'armamento da parte di corpi militari dello Stato di gruppi di civili alla vigilia delle elezioni del 1948;

ove la notizia risultasse fondata, se il Governo abbia accertato per decisione di chi, sulla base di quali norme, con quali procedure e con quali obiettivi tali misure sarebbero state adottate; chi ne fosse a conoscenza e chi se ne sia assunto la responsabilità.

Per sapere inoltre:

se la cooperazione tra settori militari e gruppi di civili, instauratasi nell'aprile 1948, sia stata alla radice delle successive cooperazioni dello stesso tipo che hanno dato vita alla organizzazione eversiva denominata «Gladio» e a vari tragici episodi di terrorismo politico contro la popolazione inerme;

se la cooperazione eversiva sopra citata abbia visto tra i propri protagonisti, a qualunque livello, anche persone che avevano avviato i loro rapporti con settori militari in occasione delle elezioni del 1948;

se il Governo non ritenga necessario informare immediatamente il Parlamento sulle circostanze sopra indicate;

se il Governo non ritenga storicamente infondato, gravemente offensivo per gli italiani e volto a cancellare le fondamenta politiche e morali della Repubblica il tentativo di ricostruirne la storia come un permanente scontro di bande armate e come un succedersi di colpi di mano tra gruppi di potere e non invece come la vicenda di un popolo che ha riacquistato e conservato la libertà grazie ad una durissima lotta di liberazione dal nazifascismo e ad un patto tra le forze politiche che quella lotta sostennero e contribuirono a vincere.

(2-00721)

LIBERTINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio per conoscere quale fondamento abbiano le voci ricorrenti, e che hanno trovato riscontro in indagini giudiziarie, sui rapporti intercorsi tra servizi segreti dello Stato e terroristi delle Brigate rosse nel periodo della unità nazionale.

Dopo le rivelazioni del Presidente della Repubblica sulle dotazioni di armi che erano possedute nel 1948 da esponenti della Democrazia cristiana, su Gladio e sulla preparazione ad una lotta armata anticomunista, sarebbe di estremo interesse avere anche ulteriori elementi di informazione sui rapporti tra servizi segreti e Brigate rosse anche nel periodo in cui l'attuale Capo dello Stato rivestiva incarichi di governo.

(2-00722)

Interrogazioni

TRIPODI, LIBERTINI, COSSUTTA, CROCETTA, SALVATO, DIONISI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso,

che in data 10 luglio 1991 il sindaco di Gioia Tauro (Reggio Calabria) ha rassegnato le sue dimissioni nelle mani del segretario generale;

che, successivamente, ha ritirato le dimissioni, presiedendo, altresì, in data 13 luglio 1991, una seduta del Consiglio comunale ove è stata contestata da parte di vari consiglieri la legittimità del ritiro delle dimissioni ed affermata la decadenza automatica ed immediata della giunta, per come previsto dalla legge n. 142 del 1990;

che nello stesso consiglio del 13 luglio 1991 si è addirittura proceduto a modificazioni della composizione della giunta;

che, successivamente e fino alla data odierna, il sindaco ha ritenuto di dovere mantenere la carica e di continuare a guidare una giunta oltre che decaduta anche modificata;

che in data 10 luglio 1991 la prima sezione del Consiglio di Stato, rispondendo con nota n. 1560/91 a specifico quesito del Ministero dell'interno, ha chiarito che le dimissioni del sindaco sono irrevocabili e che le stesse non possono essere ritirate e comportano la decadenza immediata della giunta;

che con lo stesso parere il Consiglio di Stato ha chiarito che sindaco e giunta rimangono prorogati (regime di *prorogatio*) per il tempo stabilito dalla legge per la loro sostituzione;

che è ormai ampiamente scaduto il termine di 60 giorni stabilito dalla legge per la elezione del nuovo sindaco e della nuova giunta senza che il sindaco (consigliere anziano) abbia provveduto alla convocazione del consiglio per provvedervi;

che il sindaco sin dal 9 settembre 1991 esercita illecitamente il potere mentre la giunta lo esercita illecitamente dal 13 luglio 1991, data della deliberata composizione illegittima;

che, essendo scaduto il termine di legge, il consiglio va sciolto e si deve procedere a nuove elezioni;

che il geometra Giuseppe Ierace, segretario del circolo del Partito della Rifondazione comunista e l'avvocato Giuseppe Mancino, consigliere comunale dello stesso comune, hanno presentato, senza trovare il dovuto riscontro, formale istanza al prefetto, con la quale è stato chiesto l'avvio del procedimento di scioglimento del consiglio;

poichè sarebbe grave mantenere in vita un consesso in contrasto con la legge in una realtà drammaticamente dominata dalla illegalità e dalla mafia,

gli interroganti chiedono di sapere quando ritenga di avviare le relative procedure per lo scioglimento del consiglio comunale di Gioia Tauro in ottemperanza dell'articolo 39 della legge n. 142 del 1990 e del citato parere del Consiglio di Stato, eliminando una situazione di rilevante illegalità che dura da oltre quattro mesi.

(3-01775)

GUALTIERI. – *Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del tesoro e della pubblica istruzione.* – Con riferimento alla interrogazione 3-01757 presentata il 19 dicembre 1991 sull'attività in Parma di una società a responsabilità limitata denominata «European Business School Italia»;

premesso:

che il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, Ruberti, ha con decreto in data 4 gennaio 1992 respinto l'istanza di detta società trasmessa dal Ministero degli affari esteri in data 4 dicembre 1990;

che nel decreto del ministro Ruberti è detto:

1) che la predetta società «EBS-Italia» non è, come invece si era presentata all'atto della costituzione, sede italiana di una università europea avente altre filiali a Francoforte, Londra, Parigi, Madrid e Praga;

2) che la situazione finanziaria della predetta società non è, a quanto risulta dalle informazioni assunte dalla competente prefettura, «consolidata» e che non risultano evidenti le fonti di finanziamento della stessa;

3) che la composizione del corpo docente ed i contenuti didattico-scientifici dell'attività svolta dalla predetta «EBS» non sono stati illustrati in modo tale da offrire garanzie di serietà e affidabilità;

considerato quindi che l'«European Business School Italia» ha operato da molti anni e tuttora opera senza la prescritta autorizzazione di legge;

considerato anche che nel dicembre 1991 il professor Stefano D'Anna, presentatosi come presidente dell'«EBS-Università europea di economia e finanza di Parma», si è recato a Matera al fine di far sorgere in quella città una struttura identica a quella creata a Parma «al fine di creare un ponte tra la città di Matera e il mondo accademico internazionale»;

che il D'Anna è stato ricevuto dal sindaco Saverio Acito, dall'assessore all'urbanistica Enzo Manzella, dal consigliere Francesco Di Pede e dal promotore della Fondazione Sassi Mario Salerno, al fine di valutare la sistemazione della «EBS» in alcuni edifici cittadini,

l'interrogante chiede di sapere che cosa si attenda per porre termine ad una situazione che non può che portare nocumento a chi si affida a questa iniziativa.

(3-01776)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

COVELLO. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e delle partecipazioni statali.* – Per conoscere quali provvedimenti immediati intendano adottare perchè vengano con urgenza eliminati gli innumerevoli inconvenienti esistenti lungo il tracciato autostradale Salerno-Reggio Calabria, che causano da anni intollerabili disagi all'utenza soprattutto nelle regioni della Calabria e della Lucania e che sono da tempo causa di numerosi incidenti, talvolta anche letali.

Tenuto conto dell'ormai palese inadeguatezza dell'ANAS a porre in essere soluzioni definitive, l'interrogante chiede di conoscere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno il trasferimento della gestione del suddetto tratto autostradale all'IRI con inserimento di pedaggio da cui escludere il traffico locale.

(4-07518)

COVELLO. – *Al Ministro dei trasporti.* – Per conoscere i motivi per i quali con l'accordo concluso dall'ente Ferrovie dello Stato è stata prevista l'effettuazione dell'alta velocità fino alla città di Salerno lasciando escluso dal servizio tutto il restante tratto ferroviario del Meridione fino a Reggio Calabria, contrariamente ai propositi enunciati, agli impegni assunti ed alle assicurazioni date dal Ministro nella 8ª Commissione permanente del Senato, anche a seguito di specifiche richieste di alcuni componenti della stessa, fra cui il sottoscritto; ed in ogni caso se debba essere ritenuta prevalente la posizione espressa dal Ministro o quella di fatto realizzata dal responsabile dell'ente.

(4-07519)

IMPOSIMATO. – *Ai Ministri della difesa e dell'interno.* – Premesso:

che il Ministro della difesa si accingerebbe a sfrattare numerose famiglie da alloggi di servizio situati in aree che lo stesso Ministero intende liberare;

che, in particolare, al dipendente civile della Difesa Gennaro Zinco è stata notificata ordinanza di rilascio coatto entro il 15 gennaio 1992 dell'alloggio di servizio situato nell'ex campo *container* del villaggio Esercito di Cavalleggeri senza che gli venisse prospettata nessuna possibilità alloggiativa alternativa;

considerato:

che l'utilizzazione dei suoli del demanio militare dismessi deve essere programmata in modo organico nell'ambito della definizione dei piani d'area, secondo la volontà espressa dal consiglio comunale di Napoli con la presa d'atto del preliminare di piano;

che l'iniziativa del Ministero della difesa, in un momento di gravissima crisi degli alloggi nell'area napoletana, rischierebbe di gettare sul lastrico numerose famiglie in condizioni economiche di assoluta indigenza, mentre l'autorità comunale fa un uso non corretto del patrimonio abitativo disponibile e la camorra controlla, almeno in parte, il regime delle assegnazioni degli alloggi e degli sgomberi, così come posto in rilievo dalla Commissione antimafia;

che, a parte i canoni insostenibili, le famiglie per le quali si prospetta il dramma del rilascio delle abitazioni non sarebbero in alcun modo in grado di trovare un'altra sistemazione alloggiativa;

che in tale situazione è facilmente prevedibile una grave tensione sociale tra i cittadini sui quali incombe l'incubo dello sfratto;

che esigenze di convivenza civile e di umana solidarietà impongono che ci sia una soluzione alternativa del problema dell'alloggio e qualunque iniziativa di sgombero da parte del Ministero della difesa sia sospesa, anche alla stregua di un provvedimento approvato dalla Camera dei deputati il 18 luglio 1991,

l'interrogante chiede di sapere:

a) quali iniziative urgenti il Ministro della difesa intenda assumere per sospendere lo sgombero dei suoli demaniali dismessi e per aggiornare i programmi di utilizzo delle aree demaniali allo scopo di tenerne conto nella elaborazione dei piani d'area;

b) quale soluzione si intenda dare al problema della casa per i cittadini che occupano gli alloggi di servizio situati nella zona demaniale del Ministero della difesa, anche ad evitare gravi tensioni sociali.

(4-07520)

SALVATO. - *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* - Premesso:

che i cittadini di Agerola (Napoli) stanno da alcuni giorni manifestando contro la presenza di un noto pregiudicato napoletano a cui è stato comminato per quattro anni il soggiorno obbligato in quella realtà;

che vivo è l'allarme per inquinamenti e infiltrazioni camorristiche;

che un commerciante agerolese è stato ucciso due mesi fa e, a detta di operatori economici, forti sono le preoccupazioni per la presenza del *racket*;

considerato:

che questo centro, la cui economia è basata prevalentemente sul turismo, è strettamente collegato alla costiera salernitana;

che l'intero consiglio comunale riunito in seduta permanente chiede che il pregiudicato venga allontanato,

l'interrogante chiede di conoscere se si intenda urgentemente intervenire.

(4-07521)

COSSUTTA, DIONISI, MERIGGI, TRIPODI. - *Ai Ministri dell'ambiente e della sanità.* - Premesso:

che a Cassano Magnago (Varese) è stata autorizzata la realizzazione di un termodistruttore per rifiuti ospedalieri infetti o potenzialmente infetti, della capacità di smaltimento pari a 16.000 chilogrammi giornalieri;

che tale impianto è stato autorizzato dalla regione Lombardia senza aver acquisito nel corso della Conferenza degli enti, prevista dall'articolo 3-*bis* della legge n. 441 del 1987, un parere della rappresentanza comunale supportata da un atto di giunta e/o consiglio;

che la mancata assunzione di una qualsiasi deliberazione della giunta e/o del consiglio comunale di Cassano Magnago, nel merito e nel periodo compreso tra il 31 dicembre 1987 e l'11 luglio 1990, ha impedito ai consiglieri comunali di accedere alle informazioni necessarie, così come avrebbe consentito la legge n. 816 del 1985 sui diritti dei consiglieri comunali, facendo così restare la cittadinanza all'oscuro del problema per ben due anni;

che la delibera regionale è stata assunta con il presupposto che le abitazioni distassero 350 metri dall'impianto, così come affermato dalla

ripartizione tecnica della provincia, distanza notevolmente superiore a quella accertabile in loco e comunque in palese violazione dell'articolo 24 della legge n. 366 del 20 marzo 1941;

che alla conferenza degli enti non erano stati uditi ed invitati i comuni di Gallarate e Busto Arsizio i quali si trovano ad essere collocati a margine dell'area sulla quale è stato autorizzato l'impianto;

considerato altresì:

che il progetto approvato ha subìto successivamente delle varianti di consistenza tale da modificare sostanzialmente l'impianto, senza con questo che la regione abbia riconvocato la Conferenza degli enti;

che l'impianto non è potuto ancora entrare in funzione in quanto sono state rilevate da parte dell'amministrazione provinciale ulteriori difformità e carenze rispetto al progetto approvato tali da richiedere ulteriori prescrizioni;

che l'autorizzazione originaria e quelle modificative sono state rilasciate in virtù dei disposti legislativi dettati dalla legge n. 441 del 1987 mentre la richiesta formulata dalla ditta è stata formalizzata solo ed unicamente in base alle disposizioni della legge regionale n. 94 del 1980,

gli interroganti chiedono di sapere:

se i fatti sopra esposti risultino corrispondenti alla realtà a conoscenza dei Ministri in indirizzo;

se non si ritenga necessaria la verifica dell'intera procedura, visto che sono già pendenti presso il TAR della Lombardia i ricorsi promossi dal comune di Cassano Magnago, dal comune di Gallarate, dall'amministrazione provinciale di Varese e dal comitato cittadino «Fermate l'inceneritore!» costituito da forze politiche e sociali della zona;

se non risulti che l'area in cui è stato realizzato il termodistruttore sia interessata da un piano di lottizzazione la cui convenzione escludeva esplicitamente la realizzazione di insediamenti inquinanti;

se non si ritenga indispensabile un sopralluogo all'impianto in questione con gli strumenti di competenza dei Ministri.

(4-07522)

TRIPODI, LIBERTINI. – *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* – Premesso:

che il collegio dei docenti del circolo didattico di Vigliano Biellese (Vercelli), nella seduta del 1° giugno 1991, ha rilevato su indicazione dell'insegnante Gianna Tribolo Anchisi della quarta classe della scuola elementare Vigliano Centro che la casa editrice Atlas di Bergamo ha modificato il testo originario riportato nella copia omaggio del sussidiario «Crescere oggi» che l'insegnante aveva adottato per il secondo ciclo 1989-1992;

che la modifica apportata non consiste in un errore tipografico ma nella sostituzione di un concetto sull'argomento riguardante il tema della criminalità mafiosa, in quanto sono state sostituite le parole: «Un grande problema per la Sicilia è oggi costituito dalla mafia, società segreta sorta in passato per difendere i grandi interessi dei latifondisti e che oggi controlla, con il ricatto e la violenza, i commerci, gli appalti, l'edilizia e tutti i traffici illeciti»;

che il collegio dei docenti con nota del 7 giugno 1991 ha chiesto, all'unanimità, formalmente all'Atlas precise spiegazioni in merito senza trovare fino ad oggi alcun riscontro;

poichè la sostituzione del testo con altre argomentazioni non solo rappresenta un grave atto di scorrettezza commerciale per la fornitura di un testo diverso da quello concordato ma evidenzia la volontà di offuscare agli alunni un terribile fenomeno che sta corrodendo la democrazia e la civiltà,

gli interroganti chiedono di sapere:

1) se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno promuovere una inchiesta per accertare i motivi che hanno indotto la casa editrice a commettere la grave scorrettezza e per indagare se dietro l'irresponsabile decisione vi siano state pressioni politiche o minacce mafiose;

2) se non ritengano doveroso adottare adeguate misure nei confronti di una casa editrice che sul tema della criminalità mafiosa assume comportamenti sconcertanti e improntati ad omertà.

(4-07523)

IMPOSIMATO. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e della difesa.* – Premesso:

che i consiglieri comunali di Piedimonte Matese (Caserta) Marcellino Piazza, Alberto Bellini, Gino Tino, Mario Canzanella, Roberto D'Allestro e Salvatore Scotti denunciavano alla procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere che, nel 1987, con delibera n. 84 del 13 maggio 1987, l'amministrazione comunale di Piedimonte Matese decideva di acquistare dagli eredi Sebastianelli la proprietà sita in via A. Costantini da adibire a casa di riposo per gli anziani per la somma di 350 milioni di lire e che a tal fine la giunta municipale aveva contattato i proprietari dell'immobile i quali si erano impegnati, con regolare promessa scritta, a vendere al comune detta proprietà;

che con delibera consiliare n. 36 del 7 gennaio 1988 l'amministrazione comunale aveva chiesto regolare mutuo alla Cassa depositi e prestiti di 350 milioni di lire;

che con delibera della giunta municipale n. 241 del 25 febbraio 1988, ratificata dal consiglio comunale con delibera n. 244 del 21 luglio 1988, l'amministrazione approvò il progetto esecutivo della casa-albergo per anziani redatto dal dottor architetto Alfredo Di Pinto;

che con nota n. 5673 del 13 febbraio 1988 l'ufficio tecnico erariale esprimeva un giudizio di congruità in relazione alla spesa di 350 milioni di lire;

che in data 21 luglio 1988 con delibera consiliare n. 237 è stato assunto il mutuo della Cassa depositi e prestiti di 350 milioni di lire;

che in data 18 gennaio 1990, cioè circa 18 mesi dopo la definitiva concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti all'amministrazione comunale, la proprietà veniva acquistata dal signor Eugenio Palmieri da San Potito Sannitico (Caserta) per la somma di lire 319.500.000 – atto del notaio Alberto Criscuolo da Pietramelara, repertorio n. 10679, raccolta n. 4247, registrato a Caserta il 26 gennaio 1990 al n. 1247, trascritto a Santa Maria Capua Vetere il 26 gennaio 1990 al n. 2769/2463;

che in data 17 gennaio 1991, con delibera n. 62, la giunta municipale decideva l'acquisto della suddetta proprietà dal signor Eugenio Palmieri per 700 milioni di lire, cioè il doppio della somma concordata con gli eredi Sebastianelli;

che dalla stessa delibera si rileva tra l'altro che la giunta municipale ha trattato con il signor Eugenio Palmieri sin dall'inizio dell'anno 1989, cioè circa un anno prima dell'acquisto da parte di quest'ultimo della proprietà;

che con nota n. 4997 del 24 luglio 1990 l'ufficio tecnico erariale di Caserta ha inopinatamente espresso il parere di congruità sul prezzo di 700 milioni di lire, nonostante la palese supervalutazione dell'immobile;

che appare veramente inaccettabile che un immobile pagato per la somma di lire 319.500.000 dal signor Eugenio Palmieri possa essere stato valutato per 700 milioni dall'ufficio tecnico erariale di Caserta in contrasto con un precedente parere dello stesso ufficio;

che il fatto sembra chiaramente configurare gli estremi del peculato o quantomeno dell'abuso in atti d'ufficio;

che appare affetta da evidenti anomalie tutta la pratica per una serie di ragioni che vanno dall'aumento del prezzo, nell'arco di pochi mesi, da 350 milioni a 700 milioni di lire alle modalità dei fatti;

che la erogazione del mutuo in favore del comune appare illegittima, perchè concessa senza che il comune disponesse del terreno e perchè il doppio trasferimento di proprietà appare un chiaro espediente per consentire la riscossione di somme non dovute,

l'interrogante chiede di conoscere:

quale sia lo stato del procedimento penale;

se l'Arma dei carabinieri abbia svolto indagini per accertare la congruità del prezzo stabilito dall'ufficio tecnico erariale e se nei fatti si configurino episodi di corruzione, abuso o peculato;

se e quali misure intenda adottare il prefetto di Caserta.

(4-07524)

IMPOSIMATO. – *Al Ministro dell'interno.* – Per conoscere se e quale provvedimento il Ministro dell'interno o il prefetto di Caserta intendano adottare nei confronti del signor Raffaele Ferraiuolo, già assessore provinciale all'agricoltura di Caserta e attualmente consigliere comunale a Piedimonte Matese, che sarebbe stato ritenuto responsabile dalla corte di appello di Napoli di grave delitto contro la pubblica amministrazione per aver avallato pratiche di finanziamento irregolari da altri predisposte; ciò anche tenuto conto di altri gravi episodi di non trasparente gestione del pubblico danaro che avrebbero provocato la denuncia da parte di alcuni consiglieri comunali del comune di Piedimonte Matese in ordine all'acquisto di un immobile sito in via A. Costantini a Piedimonte Matese da adibire a casa di riposo per anziani e per cui sarebbe stata erogata una somma doppia rispetto a quella originariamente prevista.

(4-07525)

TRIPODI. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che la popolazione di Sant'Eufemia d'Aspromonte (Reggio Calabria) è allarmata di fronte ai pericoli per l'incolumità dei cittadini derivanti dall'intenso traffico automobilistico che ha reso caotico il centro urbano lungo la strada statale n. 112 che attraversa l'abitato;

che la strada statale n. 112 è l'unica e principale via di comunicazione stradale con i comuni interni delle pendici aspromontane, da cui consegue un enorme traffico automobilistico,

l'interrogante chiede di sapere se, partendo dalle legittime preoccupazioni delle popolazioni, non ritenga doveroso impartire precise direttive all'Azienda nazionale autonoma delle strade affinchè provveda in tempi brevi alla progettazione e alla realizzazione, con i fondi ordinari di dotazione, di una variante alla strada statale n. 112 nell'abitato di Sant'Eufemia d'Aspromonte.

(4-07526)

TRIPODI. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che forte malcontento è diffuso tra le popolazioni di Rosarno e Gioia Tauro (Reggio Calabria) (e tra tutti coloro che vi sono interessati) a causa delle condizioni di totale intransitabilità della strada statale n. 18 nel tratto Rosarno-Gioia Tauro, completamente dissestato tanto da provocare molti incidenti gravi con pesanti conseguenze per coloro che sono rimasti coinvolti;

che anche la strada statale n. 281 tra Rosarno e lo svincolo autostradale si trova in condizioni di dissesto per la presenza di enormi buche,

l'interrogante chiede di sapere se non ritenga opportuno intervenire affinchè l'ANAS provveda tempestivamente al ripristino delle condizioni di transitabilità delle due importanti arterie al fine di scongiurare che altri cittadini possano subire pari conseguenze a causa della situazione di «sfascio» delle strade.

(4-07527)

PERUGINI. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e delle partecipazioni statali.* – Per sapere quali siano le decisioni assunte in ordine al passaggio dall'ANAS all'IRI della gestione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, anche in relazione al pesante documento del 6 dicembre 1991 delle organizzazioni sindacali CGIL-CISL-UIL dell'ANAS di Cosenza.

Si chiede di conoscere le modalità, i tempi occorrenti, la utilizzazione del personale già in servizio e la spesa prevista di tale piano di riqualificazione, presentato dall'IRI, quali siano le finalizzazioni produttive ed economiche previste nel tempo ed infine se le iniziative siano state concordate con la regione Calabria.

(4-07528)

IMPOSIMATO. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* – Premesso:

che fu rilasciata all'inizio degli anni '70 in località Piano di Sorrento (Napoli) licenza edilizia per la costruzione di pochi *tucul* con piccola cucina a certo Antonino D'Esposito;

che quella piccola consistenza è cresciuta a dismisura fino alle attuali massicce dimensioni con piscina, sala ristorante e servizi vari, il tutto realizzato dalla nuova proprietà negli ultimi anni;

che l'argomento è stato oggetto di precedente interpellanza parlamentare in seguito alla quale è stato disposto accertamento che avrebbe portato ad una valutazione di conformità dell'autorizzazione del 22 dicembre 1988, rilasciata dal sindaco di Piano ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 457 del 1978;

che l'intervento ricade nella fascia di inedificabilità assoluta sancita dalla legge regionale n. 17 del 1974 («legge Porcelli»);

che l'area è stata successivamente vincolata dalla legge n. 431 del 1985 («legge Galasso») alla inedificabilità assoluta;

che infine la medesima area è stata destinata dalla legge regionale n. 35 del 1987 concernente il Piano urbanistico territoriale dell'area sorrentino-amalfitana quale «parco speciale» con vincolo di inedificabilità;

che dal 1974 fino ad oggi l'area, che si affaccia sul Golfo di Napoli, è rimasta costantemente inibita a qualsiasi tipo di costruzione per cui ogni opera che oggi vi si trova è certamente illegittima e non condonabile ai sensi della legge n. 47 del 1985;

che il signor Nicolino Aiello, subentrato al D'Esposito, ha prodotto istanza di condono ai sensi della sopra indicata legge n. 47 del 1985 senza indicare graficamente o fotograficamente la consistenza da condonare;

che il sindaco di Piano di Sorrento senza accertare preventivamente la reale consistenza dei manufatti abusivi e non ancora condonati ha emesso illegittima «autorizzazione» ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 457 del 1978 con la quale si consentiva la straordinaria manutenzione dei *bungalow* che invece erano da abbattere;

che, anzichè procedere alla illegittima ristrutturazione, furono accorpate, ampliate, moltiplicate unità e superfici, fino a conseguire l'attuale consistenza che tutta insieme si vorrebbe far rientrare nel condono edilizio peraltro inammissibile stanti i vincoli di inedificabilità vecchi e nuovi;

che inoltre il predetto Nicolino Aiello con istanze del 17 novembre 1988 e del 19 dicembre 1990 ha richiesto all'autorità comunale la trasformazione dei *bungalow* mediante accorpamenti e sopraelevazioni fino ad ottenere unità singole multipiano, con sottostante garage, vere e proprie «villette» in muratura, nonchè una grossa sala conferenze e un parcheggio coperto, parzialmente sotterraneo, per migliaia di metri cubi;

che le commissioni comunali edilizia e beni ambientali nella seduta del 13 marzo 1991 ed in quelle precedenti hanno esaminato la richiesta di condono accertando l'assoluta carenza di documentazione soprattutto inerente l'accertamento dell'epoca di costruzione dei manufatti, epoca che è stata dichiarata solo dall'interessato a mezzo di atto notorio. Esiste tuttavia inoppugnabile documentazione fotografica che attesta l'inesistenza di gran parte dei manufatti alla data del 1985 (fotografie anche incorniciate nell'ufficio tecnico), cioè dopo i termini fissati al 30 settembre 1983 dalla legge n. 47 del 1985 e dopo l'apposizione dei vincoli ambientali;

che le predette commissioni, in seduta congiunta, hanno deliberato – a maggioranza – di inviare la pratica alla regione Campania affinchè esprima il parere di ammissibilità al condono;

che tale decisione è illegittima dal momento che i vincoli dettati dalla regione sono stati assorbiti dal Piano regolatore generale e perciò di competenza comunale;

che l'operazione sembra nascondere in maniera maldestra il tentativo da parte delle commissioni di sottrarsi a proprie responsabilità e nel contempo di allargare i margini di manovra per conseguire l'inammissibile sanatoria;

che sull'intera vicenda, malgrado le denunzie e l'interpellanza presentate, non risulta avviato nessun intervento incisivo ed efficace da parte degli organi di tutela quali la soprintendenza, la giunta regionale e la stessa autorità giudiziaria;

che occorre approfondire l'erronea affermazione contenuta nella relazione del tecnico comunale ingegner Antonio Elefante, secondo cui i lavori eseguiti sarebbero da considerare legittima «ordinaria manutenzione» e non invece realizzazione *ex novo* di manufatti per i quali, vincoli permettendo, sarebbe occorsa la concessione onerosa,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali provvedimenti la procura della Repubblica di Napoli abbia adottato per i fatti denunciati e quale sia lo stato del procedimento;

se il prefetto di Napoli abbia emesso i provvedimenti di sua competenza nei confronti di amministratori o funzionari di Piano di Sorrento per le omissioni, le coperture, le connivenze emerse con il sostegno dell'ufficio comunale a favore dei titolari signori Nicolino Aiello e suo fratello Salvatore;

se la procura della Repubblica presso la Corte dei conti abbia iniziato azione di responsabilità atteso che il rilascio di autorizzazione gratuita, in luogo della concessione, ha comportato danno all'erario;

se la regione Campania abbia dichiarato la propria incompetenza in ordine alla richiesta di parere da parte della commissione comunale.

(4-07529)

STRIK LIEVERS, CORLEONE. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* – Premesso:

che il complesso della villa di Boccaglione, ubicato nel comune di Bettona (Perugia), raro esempio di residenza barocca costruita nel 1700, costituito dalla villa propriamente detta, di probabile origine cinquecentesca, dagli annessi giardini all'italiana, dalla cappella, dalla serra e da alcune case coloniche, è stato acquisito, dopo lunghi accertamenti, da parte del demanio dello Stato;

che l'acquisizione è avvenuta il 5 luglio 1991 da parte della sovrintendenza ai beni ambientali, architettonici, artistici e storici dell'Umbria con contratto di compravendita stipulato presso l'intendenza di finanza di Perugia;

che la villa ha urgente necessità di interventi e di tutela per cui anche la prefettura di Perugia ha sollecitato l'immissione in possesso da parte dell'amministrazione;

che tutto ciò non potrà realizzarsi sino a quando la Direzione generale del demanio non abbia completato l'*iter* burocratico da concludersi con il pagamento del prezzo al proprietario e la contestuale immissione nel possesso del cespite monumentale oggetto del contratto,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro non ritenga urgente sollecitare l'immissione in possesso per evitare l'ulteriore degrado del cespite monumentale in oggetto che ha subìto anche dei furti a causa della mancanza di adeguata custodia;

quale uso e quali immediati interventi di restauro e di custodia il Ministro intenda compiere riguardo a questo cospicuo patrimonio edilizio.

(4-07530)

IMPOSIMATO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e dell'ambiente.* – Premesso:

che nel giugno 1991 sarebbe stata presentata da «Italia Nostra» una denuncia per gravissimi fatti di abusivismo edilizio relativi alla costruzione a Piano di Sorrento del porto di Marina di Cassano, in una località sottoposta a triplice vincolo archeologico, paesaggistico, monumentale;

che siamo in presenza di una storia «tipicamente» italiana che ha come scenario uno dei luoghi più suggestivi e incantevoli d'Italia: il Golfo di Sorrento e precisamente Marina di Cassano. Il sito è uno dei pochi, forse l'unico, dove si trova ancora intatto un agrumeto a picco sul mare con una villa patrizia del XVIII secolo, «Il Pizzo», con annesso parco, giardini, accessori e dipendenze varie;

che di eccezionale interesse archeologico vi è poi una stupenda calata a mare in parte greca in parte romana, nonchè altri notevoli resti; il tutto si affaccia sul mare su un tratto di costa di estrema rilevanza geologica per la presenza di falesie tufacee ancora intatte dell'altezza di ben 50 metri;

che il 17 maggio 1955 il Ministero della pubblica istruzione poneva, ai sensi della legge n. 1089 del 1939, il vincolo archeologico su alcune opere localizzate nel complesso della villa «Il Pizzo» di proprietà dei discendenti della famiglia Arlotta;

che il 9 luglio 1974 il Ministero della pubblica istruzione poneva, ai sensi della legge n. 1497 del 1939, il vincolo paesaggistico come bellezza d'insieme su tutta la penisola sorrentina;

che il 7 luglio 1974 il Ministero della pubblica istruzione poneva, ai sensi della legge n. 1089 del 1939, il vincolo monumentale sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico sulla villa «Il Pizzo» con annesso parco, giardini, accessori e dipendenze;

che l'8 giugno 1982 l'amministrazione comunale di Piano di Sorrento, senza alcuna autorizzazione delle competenti soprintendenze, iniziava lavori di ampliamento del porto di Marina di Cassano (si tratta in realtà di un secondo porto);

che il 16 luglio 1982 la soprintendenza ai beni ambientali e architettonici di Napoli, constatata l'abusività dei lavori, ordinava la sospensione e il ripristino dello stato dei luoghi;

che il 22 luglio 1982 la soprintendenza archeologica di Napoli e Caserta notificava analogo ordine, ritenendo per di più le opere compromettenti per la ricerca archeologica subacquea;

che il 2 agosto 1983 il Ministero per i beni culturali e ambientali annullava le due ordinanze di sospensione delle soprintendenze;

che il 28 novembre 1984 i comitati di settore per i beni archeologici e per i beni ambientali del Ministero per i beni culturali e ambientali, riunitisi in seduta comune, confermavano l'intangibilità della zona e ribadivano il parere negativo ai lavori di ampliamento del porto pur con l'arretramento del molo sopraflutto e l'eliminazione della banchina di riva e del pontile a giorno;

che il 19 marzo 1985 il Ministero per i beni culturali e ambientali annullava le due ordinanze di sospensione ed invitava le soprintendenze competenti ad emanare i provvedimenti previsti dalle leggi di tutela del 1939 a protezione della zona;

che il 16 aprile 1985 la soprintendenza archeologica di Napoli e Caserta notificava alle amministrazioni comunali di Sant'Agnello e di Piano di Sorrento il ripristino dell'ordine di sospensione dei lavori;

che il 19 aprile 1985 la soprintendenza ai beni ambientali di Napoli notificava analogo provvedimento;

che contro tali ordinanze il comune di Piano di Sorrento, committente dei lavori anche se localizzati nel territorio del comune di Sant'Agnello, ricorreva al Tribunale amministrativo regionale della Campania;

che nel frattempo, nel 1987, la regione Campania promulgava la legge n. 35, concernente il Piano urbanistico territoriale dell'area sorrentino-amalfitana, adottato ai sensi della legge n. 431 del 1985 (legge Galasso), per cui veniva consentito l'ampliamento del solo porto di Sorrento a Marina Piccola, mentre veniva dichiarata area da salvaguardare tutta la zona di Marina di Cassano;

che il 7 aprile 1988 il TAR della Campania-sezione I con sentenza n. 210 annullava la nota del Ministero per i beni culturali e ambientali del 19 marzo 1985 e le ordinanze di sospensione dei lavori delle soprintendenze competenti, dando un ennesimo contributo allo scempio edilizio in Campania, in un'area di eccezionale bellezza paesaggistica;

che contro tale sentenza il Ministero per i beni culturali e ambientali e l'Associazione nazionale «Italia Nostra» proponevano appello al Consiglio di Stato, che dava la sospensiva dei lavori;

che la soprintendenza ai beni ambientali e architettonici di Napoli confermava con ampia motivazione al Ministero per i beni culturali e ambientali e all'Avvocatura dello Stato il netto parere contrario ai lavori del porto e l'intangibilità dei luoghi;

che inopinatamente il 19 luglio 1990 il Consiglio di Stato con sentenza n. 730, in tempi sorprendentemente brevi, respingeva il ricorso in appello precisando che di fronte ad un vizio meramente formale dei provvedimenti il Ministero per i beni culturali e ambientali avrebbe dovuto assumere una nuova determinazione in merito alla compatibilità dei lavori del porto con i vincoli archeologici, monumentali e ambientali gravanti sulla zona;

che nell'ottobre 1990 i lavori riprendevano a ritmo serrato e continuano a tutt'oggi, senza che il Ministero per i beni culturali e ambientali, pur sollecitato dal Consiglio di Stato, abbia preso alcuna determinazione in merito;

che il 15 novembre 1990 «Italia Nostra» invitava nuovamente il Ministero per i beni culturali e ambientali ad esprimere un parere e diffidava l'amministrazione comunale di Piano di Sorrento nonchè la giunta regionale della Campania, cui nel frattempo era passata la competenza per i lavori del porto, a consentire la continuazione dell'opera;

che il 27 maggio 1991 la soprintendenza ai beni ambientali e architettonici di Napoli invitava la Direzione centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali a ribadire il parere negativo già più volte espresso;

che le interazioni tra il moto ondoso e il litorale conseguenti alla costruzione delle opere portuali saranno deleterie per le spinte prodotte sul costone tufaceo dal moto ondoso;

che nel frattempo sarebbero stati stanziati altri 20 miliardi di lire per le opere di ampliamento dello scalo marittimo di Marina Piccola di Sorrento distante meno di 2 chilometri da Marina di Cassano cui si aggiunge il costruendo porto di Meta di Sorrento a 500 metri da Marina di Cassano, progettualmente sbagliato al punto che per poter essere utilizzato richiederà ulteriori ingenti finanziamenti,

l'interrogante chiede di conoscere:

a) quale sia lo stato del procedimento penale pendente presso la procura della Repubblica presso la pretura di Napoli;

b) quali iniziative il prefetto di Napoli intenda assumere nei confronti degli amministratori e funzionari responsabili delle gravi violazioni della legge vigente in materia di riforma delle autonomie locali (legge n. 142 del 1990) e di trasparenza della pubblica amministrazione, con riferimento alle condotte commissive e omissive che abbiano contribuito allo scempio edilizio della penisola sorrentina;

c) se il Ministro per i beni culturali e ambientali abbia adottato un nuovo provvedimento in merito alla compatibilità dei lavori del porto con i vincoli archeologici, monumentali e ambientali;

d) quali iniziative abbia assunto la procura generale della Corte dei conti per gli eventuali danni erariali.

(4-07531)

AZZARETTI. – *Al Ministro della sanità.* – Presa visione dell'allarmante notizia diffusa oggi, 14 gennaio 1992, dalla stampa nazionale, secondo la quale il sangue infetto di un donatore sieropositivo prelevato nel centro trasfusionale di Castelfranco Veneto (Treviso) avrebbe contagiato otto persone sottoposte a trasfusioni terapeutiche, uccidendone sette, l'interrogante chiede di conoscere gli esatti contorni dell'inquietante notizia e a che punto di attuazione sia la legge n. 107 del 4 maggio 1990, l'unico strumento in grado di prevenire, nel limite del possibile, questi drammatici incidenti, se applicata con correttezza e rigore scientifico.

(4-07532)

IMPOSIMATO. – *Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e per i beni culturali e ambientali.* – Premesso:

che alcuni casi emblematici denunciati dai consiglieri comunali nei vari comuni della penisola sorrentina indicano in quale misura si sia oltrepassato ogni limite da parte di alcuni amministratori e speculatori che intendono arricchirsi distruggendo un enorme patrimonio architettonico, sociale e culturale, che appartiene non solo ai cittadini della penisola ma all'intera collettività nazionale;

che la legge n. 219 del 1981 in questi ultimi anni viene sistematicamente violata e utilizzata per fini di speculazione edilizia selvaggia;

che il ricorso alla demolizione e alla ricostruzione degli edifici ha assunto aspetti preoccupanti in un'area così delicata sul piano urbanistico-ambientale, dove l'operazione post-terremoto, contrariamente a quanto si verifica nella città di Napoli, dovrebbe ritenersi abbondantemente conclusa;

che negli ultimi anni enormi fabbricati sono sorti in luogo di piccoli edifici con macroscopiche alterazioni delle volumetrie, delle superfici utili e quindi dei vani e degli alloggi, tutti parametri rigidamente fissati dalla norma a parità delle preesistenze;

che le nuove unità abitative vengono immesse sul libero mercato immobiliare mentre gli originari occupanti vengono tenuti nelle case-parcheggio realizzate con i fondi pubblici;

che ancora oggi vengono proposti ed autorizzati progetti con le alterazioni sopra richiamate, che generano veri e propri sventramenti dei centri storici con grave deterioramento ambientale ma coi vantaggi economici delle immobiliari più spregiudicate, protette anche dalle amministrazioni locali;

che per alcuni casi abnormi denunciati è stato sollecitato l'immediato intervento dell'autorità tutoria a tutti i livelli;

che tra i casi più gravi di speculazione edilizia abusiva rientrano i seguenti:

a) nel comune di Vico Equense opera da tempo la società Recupero srl i cui soci sono Flora Beneduce e Rosella e Marino De Rosa, moglie e figli dell'ex assessore regionale Armando De Rosa, inquisito e condannato per reati gravissimi, nonchè Tommaso De Gennaro, ex sindaco di Vico Equense, attuale consigliere comunale;

la detta società ha presentato il 28 novembre 1990 (protocollo n. 21219) un progetto di demolizione e ricostruzione di un edificio di grande valore ambientale ed architettonico, sottoposto nel Piano regolatore a manutenzione ordinaria e straordinaria;

per grave inadempienza dell'autorità comunale è stato chiesto l'intervento sostitutivo ai sensi della legge regionale n. 11 del 1983 del commissario *ad acta* il quale, in assenza di pareri ai sensi della legge n. 1497 del 1939 a cui l'edificio è sottoposto, della legge n. 431 del 1985 e della legge regionale n. 35 del 1987 (Piano urbanistico territoriale) ha emesso illegittima concessione edilizia che decreta l'abbattimento del pregevole edificio con la sostituzione di un altro avente forte incremento volumetrico e di superficie;

b) nel comune di Sant'Agnello la società Recedil srl (amministratore U. Caradente Sicco Giuseppe), ha inoltrato in data 24 aprile

1991 progetto di demolizione e ricostruzione di un edificio nel centro storico, con una serie di illegittimità;

il signor Francesco Potenza in data 21 febbraio 1990 ha inoltrato istanza per la demolizione e la ricostruzione di un edificio nel centro storico, ex villa patrizia con giardino antistante;

il progetto è stato redatto, in violazione delle norme vigenti, dall'ingegner Bruno De Maio, sindaco in carica del comune di Sant'Agnello;

per questo edificio era stato presentato progetto di corretta ristrutturazione nel 1984 ai sensi della legge n. 457 del 1978, mentre, dopo dieci anni dal sisma, è stato presentato ed approvato con grave violazione delle leggi il progetto di demolizione;

c) nel comune di Piano di Sorrento tale Giuseppe Veniero in data 8 agosto 1990 ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione edilizia nel suo fabbricato sito in via Petrulo 10;

il progetto, approvato dalla commissione edilizia integrata e da quella *ex* articolo 14 della legge n. 219 del 1981, prevede non già la dichiarata «ristrutturazione», bensì la demolizione e la ricostruzione del modesto edificio rurale sito nel centro storico in via Petrulo, fabbricato vetusto e privo di manutenzione ordinaria e privo anche di apprezzabili danni sismici;

la ricostruzione del fabbricato, dove è sempre vissuto un solo nucleo familiare, prevede un fortissimo incremento delle superfici utili, dei vani, dei piani e degli alloggi, tutto in plateale contrasto con la normativa vigente dettata sia dalla legge n. 219 del 1981 che dal piano regolatore generale vigente che ha acquisito le norme della legge regionale n. 35 del 1987;

nella stessa via Petrulo per due edifici segnati rispettivamente coi civici 11/21 e 23/31 sono state rilasciate due concessioni edilizie ai sensi della legge n. 219 del 1981 che in realtà formano un unico grosso intervento immobiliare e in luogo delle dichiarate «ristrutturazioni» si stanno realizzando vere e proprie demolizioni e la ricostruzione di un unico complesso, che nello stesso tempo rappresenta un enorme sventramento del tessuto urbano del centro storico;

accertata la falsa rispondenza del progetto rispetto allo stato dei luoghi preesistenti, il sindaco ha dovuto, per lo stabile segnato coi civici n. 23/31, revocare la concessione edilizia;

pende comunque giudizio davanti al TAR della Campania e procedimento penale davanti alla magistratura napoletana;

altro progetto di «ristrutturazione» di fabbricato sito in via San Liborio 26, con parere favorevole della commissione edilizia integrata, in data 3 gennaio 1991 fu approvato con successivo decreto del sindaco ma in seguito venne annullato dal Coreco di Napoli;

nonostante ciò il progetto riproposto, ai sensi della legge n. 219 del 1981, avrebbe ricevuto il parere favorevole della medesima commissione;

ancora una volta si è in presenza di una demolizione e di una ricostruzione «camuffata» da ristrutturazione in netto contrasto con il vigente Piano regolatore generale e con il Piano di recupero nonchè con il regolamento edilizio; infatti l'edificio nel centro storico risulta

regolarmente abitato, con danni sismici mai accertati dalle competenti commissioni;

in ogni caso l'edificio da ricostruire presenta caratteri architettonici altamente significativi quali il portalino cinquecentesco e le strutture voltate tipiche dell'architettura sei-settecentesca;

a parte tutto anche in questo caso l'istanza sarebbe stata presentata fuori termine in data 30 agosto 1988;

che quelli indicati sono solo alcuni progetti che incombono e minacciano l'assetto urbanistico-ambientale dei comuni costieri, proposti e in alcuni casi già in via di realizzazione, in dispregio delle leggi vigenti;

che i casi della villa Potenza nel comune di Sant'Agnello e della società Recupero nel comune di Vico Equense travalicano ogni limite di legalità e di correttezza amministrativa, dal momento che, nel primo caso, a mettere in essere le violazioni nella redazione del progetto è un sindaco in carica e nel secondo caso direttamente interessati sono alcuni protagonisti della vita politica locale;

che, di fronte a tale serie di abusi edilizi, violazioni di legge, distruzione irreversibile di un patrimonio paesaggistico-ambientale di incomparabile bellezza, l'inerzia degli organi di controllo e di repressione dello Stato sarebbe un fatto di eccezionale gravità, non tollerabile in alcun modo in virtù di una presunta divisione dei poteri,

l'interrogante chiede di conoscere:

a) quale sia lo stato dei procedimenti penali pendenti dinanzi alla procura della Repubblica presso la pretura di Napoli e presso la procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli e se siano stati adottati provvedimenti urgenti di natura cautelare per impedire che i reati siano portati ad ulteriori conseguenze;

b) se il prefetto di Napoli o il Ministro dell'interno non ritengano di intervenire per una sollecita applicazione dell'articolo 40 della legge n. 142 del 1990 tenuto conto di quanto posto in evidenza nella pregevole circolare del 26 aprile 1991, n. 3001/M/8/Uff., secondo cui l'abusivismo edilizio, per i suoi molteplici riflessi negativi di ordine sociale, per la sua contiguità con forme più gravi e pericolose di illegalità, non può non riscuotere la particolare attenzione di chi è preposto alla salvaguardia dei presupposti della convivenza civile;

c) se il prefetto di Napoli, così sollecito nella lotta al terrorismo e alla delinquenza, non ritenga che nei casi denunciati con altissimo senso civico non ricorrano i presupposti per considerare «gravi e persistenti violazioni di legge» di cui all'articolo 40 della legge n. 142 dell'8 giugno 1990, tenuto conto che secondo la giurisprudenza si verte in ipotesi di violazione di legge nel caso in cui l'organo l'abbia reiteratamente violata con atti positivi o comportamenti omissivi;

d) se il prefetto non ritenga che nei casi indicati non sussistano i presupposti di cui alla circolare suddetta del 26 aprile 1991 in cui si dice che «con riguardo all'attività edilizia la prima ipotesi (di violazione) può concretizzarsi nel rilascio di concessioni edilizie illegittime e la seconda (ipotesi di violazione) nell'omissione di provvedimenti repressivi dell'abusivismo»;

e) quali misure intenda adottare il Ministro dell'interno affinchè gli assessori regionali campani non vengano meno ai loro doveri.

(4-07533)

PAGANI Antonino. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della marina mercantile.* – In relazione all'attività di *lobbies,* che si muovono demagogicamente agitando anche i fantasmi della tensione sociale con il vero scopo di difendere rendite di posizione, al fine di ottenere che la società Italia, con le navi della quale opererà la «Sea Land», non faccia scalo a La Spezia, l'interrogante chiede di conoscere:

quali iniziative adotterà il Governo per impedire questa deprecabile finalità che contraddice sia la pronuncia legislativa (riforma Prandini per l'eliminazione della riserva di lavoro portuale) che quella in sede giurisdizionale (recente sentenza della Corte dell'Aia per l'abolizione di qualsiasi monopolio);

quali iniziative, e perchè, abbia assunto il prefetto di Livorno che pare abbia convocato il vice presidente della Contship Italia e presidente del comitato di coordinamento dei *terminal* portuali per avere «spiegazioni in merito» sulla decisione della «Sea Land» di fare scalo a La Spezia, pur non operando la società in quel territorio.

(4-07534)

PETRARA, IMPOSIMATO, LOPS, VETERE, CARDINALE, IANNONE. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che il gruppo consiliare PDS di Gravina di Puglia (Bari) ha inviato al prefetto di Bari e alle autorità antimafia una nota-esposto, con relativa documentazione, riguardante alcuni gravi episodi che hanno coinvolto gli amministratori comunali e l'attività della giunta municipale;

che la nota prende le mosse dal «messaggio politico del gruppo consiliare del PSI al consiglio comunale di Gravina», sul quale lo stesso consiglio non è stato messo nella condizione di intervenire, nonostante la formale richiesta avanzata dal gruppo PDS di discutere il documento e di informare al tempo stesso l'autorità giudiziaria e l'Alto Commissario;

che le frasi riportate nel messaggio del PSI – *partner* determinante della maggioranza – sono gravissime e non possono passare sotto silenzio, specie laddove si afferma: «subiamo il vincolo di una politica che si consuma nel gioco di gruppi ristretti e che il potere di questi gruppi alimenta», «sindaco e amministratori che subiscono le pressioni delle *lobbies* economiche in ragione del voto di scambio, l'abuso nella gestione per fini squisitamente elettorali, una gestione della cosa pubblica parziale, inefficienza e degrado nella progettualità politica», «questi i motivi della insofferenza della gente»;

che il messaggio del PSI emblematicamente interviene tra due fatti delittuosi consumati ai danni di due assessori. Nell'agosto del 1990 una bomba viene collocata e fatta scoppiare dinanzi al portone dell'assessore democristiano all'agricoltura; nell'ottobre del 1991 vengono sparati a bruciapelo in pieno giorno tre colpi di pistola ai piedi dell'assessore socialista all'urbanistica e lavori pubblici. Quest'ultimo

grave episodio viene ritenuto dal PSI un «attentato intimidatorio di matrice politico-delinquenziale», così come si legge in un volantino intitolato «Vile attentato intimidatorio»;

che una risposta probabilmente va ricercata nella attività amministrativa incentrata particolarmente:

a) sui problemi urbanistici connessi alla adozione della variante al Piano regolatore generale;

b) sulle varianti di fatto alle quali si fa continuo ricorso sia nel rilascio delle concessioni edilizie, sia nella esecuzione delle opere pubbliche, mentre è ancora in atto l'istruttoria del Piano regolatore generale da parte della regione Puglia;

c) sugli appalti delle opere pubbliche e dei servizi;

che gli atti amministrativi il più delle volte risultano adottati dalla giunta municipale con una logica di calcolata approssimazione e superficialità e quello che è peggio con raggiri e furbesche discrezionalità della legge, dai quali è facile ricavare la portata del sistematico esautoramento delle competenze consiliari e il ricorso continuo a procedure anomale e in contrasto con le vigenti disposizioni di legge;

che il metodo – quello di alcuni assessorati di interpretare le leggi per «gli amici» e applicarle per «gli altri», specialmente nel rilascio delle concessioni edilizie e commerciali – può alimentare ingiustizie, ricatti e clientele, annullare la certezza del diritto, gettare ombre di sospetto e discredito sulla pubblica amministrazione, portare al degrado delle istituzioni e all'affermarsi di un ambiente entro cui normalmente si annida e cresce la criminalità organizzata, mettendo in pericolo la pacifica convivenza e l'ordinato sviluppo dei rapporti economici e sociali;

che di fronte a una situazione già di per sè allarmante e precaria per l'ordine pubblico in Puglia l'argine alle attività criminose, come richiedono con forza le organizzazioni sindacali CGIL-CISL-UIL, può innanzi tutto essere posto in essere da una pubblica amministrazione che sia in grado di produrre comportamenti e atti trasparenti e legittimi, capaci di arginare il diffondersi del fenomeno malavitoso nella laboriosa comunità gravinese;

che sono stati adottati dalla amministrazione comunale i seguenti provvedimenti, su cui gravano seri dubbi di legittimità:

con delibera n. 1 del 16 gennaio 1990 il commissario *ad acta* di nomina regionale adotta il Piano regolatore generale. Negli elaborati vengono individuate per la prima volta quattro colline destinate ad insediamenti turistici e residenziali, su indicazione del sindaco che si guarda bene dall'assumere regolari atti deliberativi, ad integrazione degli elaborati ufficiali ripetutamente depositati dal commissario *ad acta* presso la pubblica amministrazione, prima dell'adozione del nuovo Piano regolatore generale. Contestualmente, appaiono nella cartografia di «zonizzazione» del Piano regolatore generale aree di espansione residenziali (come l'area di pertinenza della cantina sociale, l'area di Iazzo dei Preti, l'area adiacente alla stazione calabro-lucana, eccetera), sulle quali sono in corso manovre di speculazione edilizia da parte di gruppi e società. Fasce di verde e aree di uso pubblico cambiano in *pejus* la destinazione per dare corso, in modo arbitrario, ad una

selvaggia cementificazione, senza che siano adottati atti pubblici che ne giustifichino la ragione, tanto più che – come nel caso della cantina sociale e di Iazzo dei Preti – le aree sono di origine demaniale. Ma vi è di più. In sede di esame delle osservazioni al Piano regolatore generale da parte del commissario *ad acta* vengono esaminate ed accolte con delibera n. 1 del 15 gennaio 1991 proposte presentate dal sindaco, dall'assessore all'urbanistica e dall'ufficio tecnico senza che le stesse fossero state regolarmente deliberate dalla giunta municipale ed inoltrate nelle forme di legge;

con delibera della giunta municipale n. 189 del 17 febbraio 1990 si adotta il piano parcheggi, dell'importo di 7 miliardi, per la realizzazione di aree di sosta e di una megastruttura seminterrata in piazza Sant'Agostino, a ridosso immediato del centro storico. Il piano non tiene conto nè delle convenienze economiche, trattandosi di una città di appena 38.000 abitanti, nè dello strumento urbanistico vigente che prescrive il divieto assoluto di qualsiasi intervento in zona di salvaguardia, sino all'adozione del relativo piano particolareggiato, nè dei criteri di decongestionamento sanciti nella legge 24 marzo 1989, n. 122, soprattutto nell'ambito del centro storico. La regione Puglia finanzia l'opera, senza procedere ad una puntuale verifica del progetto e della convenienza economica degli interventi;

con delibera consiliare n. 567 dell'8 ottobre 1990, il sindaco viene autorizzato a rilasciare una concessione edilizia per la costruzione in zona agricola di un megaimpianto di allevamento industriale (30 capannoni per una volumetria di circa 70.000 metri cubi), destinato all'allevamento di 300.000 conigli l'anno, nonostante i pareri negativi espressi sia dalla commissione edilizia comunale, sia dal capo dell'ufficio tecnico, sia dal segretario generale. Non si tiene neanche conto del parere negativo votato all'unanimità dal consiglio comunale di Poggiorsini, preoccupato del possibile inquinamento della falda acquifera che alimenta il centro abitato, derivante dalle eccessive quantità di deiezioni. La concessione edilizia viene rilasciata nonostante l'interessato abbia inviato al sindaco una lettera con la quale denuncia di essere stato ricattato a più riprese;

con delibera della giunta municipale n. 382 del 21 marzo 1990 si conferisce a trattativa privata all'impresa ASPE il servizio di censimento-accertamento degli immobili soggetti alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, pattuendo un aggio del 60 per cento sulle maggiori entrate riferite agli anni 1988-89-90. Nonostante fosse intervenuto l'annullamento dell'atto di ratifica da parte della sezione provinciale di controllo, viene dato corso ugualmente ad un contratto imperfetto ed illegittimo con l'avvio effettivo del servizio.

Di recente, mentre è in corso una indagine ispettiva da parte del Ministero delle finanze sull'atto in parola, la giunta municipale con propria delibera n. 1548 del 17 ottobre 1991 liquida all'impresa ASPE, su una maggiore entrata di lire 1.381.462.000, la somma di lire 828.871.000, oltre IVA.

In ogni caso non è mai stata chiarita la natura societaria dell'ASPE e la convenienza dell'affidamento del servizio a trattativa privata e come mai, nel giro di 15 giorni, la stessa società si aggiudica sempre a

trattativa privata analogo servizio in altri comuni, le cui amministrazioni, tranne quella di Gravina, si affrettano subito dopo le varie proteste a revocare le delibere di appalto. Come pure non si spiega in base a quale norma legislativa il sindaco segnala all'ufficio di collocamento le persone da assumere per il censimento e consente che le stesse svolgano attività presso gli uffici comunali, trattando la materia tributaria senza averne titolo;

con le delibere della giunta municipale nn. 1441 e 1442 del 27 novembre 1990 si conferisce a trattativa privata alla Bonifica spa un incarico ampio per l'espletamento di servizi di supporto tecnico-amministrativo, per la redazione di elaborati tecnico-economici e del piano triennale per l'ambiente, approvando nella stessa seduta le schede per interventi di valorizzazione del bosco «Difesa Grande».

Dalla lettura degli atti deliberativi si evince chiaramente come senza attendere il perfezionamento del provvedimento di incarico, ma conferendo alle delibere esecuzione immediata, si proceda *ipso facto* all'approvazione di un progetto preconfezionato per un importo di lire 4.821.000.000, peraltro precedentemente redatto dall'istituto della facoltà di agraria dell'Università di Bari, in base ad una concessione con la quale si conferisce alla Bonifica spa un complesso di opere pubbliche e di interventi, senza precisare la natura giuridica della concessione, le condizioni, le garanzie, le opportunità e l'aspetto specifico della stessa;

con delibera consiliare n. 17 del 5 marzo 1991 si decide l'assunzione di un mutuo di 2 miliardi con l'istituto bancario IMI per la realizzazione di un progetto di sistemazione e del relativo arredo urbano delle vie del centro storico, rinunciando in tal modo al finanziamento regionale disponibile a partire dall'esercizio finanziario 1992, avendo il comune superato il *plafond* per l'esercizio 1991. L'operazione attivata, grazie all'ingegneria finanziaria del sindaco, produce un indebitamento ingiustificato per il bilancio comunale di lire 3.716.471.000 per far fronte nell'arco di 10 anni alla sua estinzione.

La contestazione sollevata dal gruppo consiliare PDS in ordine alla inesistenza sia della delibera di incarico che della delibera di approvazione del progetto esecutivo dell'opera, viene elusa dal sindaco con la sospensione della seduta del consiglio e la convocazione, in piena notte, della giunta che procede, seduta stante, all'approvazione del progetto sul quale non risultano pervenuti i pareri della sovrintendenza ai beni culturali ed architettonici e della commissione edilizia comunale e quindi senza aver dato agli assessori in via preventiva la possibilità di verificare la conformità del progetto di delibera (!) sia alla disciplina giuridica, sia alla normativa tecnica che regola la materia oggetto di deliberazione.

Ci si chiede come mai ci sia tanto interesse e fretta nella convulsa corsa alla adozione degli atti; come si giustifichino gli aggiramenti artificiosi delle disposizioni legislative in materia di contenimento della spesa pubblica; chi nella giunta e fuori abbia imposto i marchingegni architettati;

con delibera della giunta municipale n. 824 del 3 maggio 1991 si conferisce alla ditta PBS spa di Bari l'appalto per l'ampliamento del

sistema informativo dell'importo di lire 362.226.480, impegnando addirittura la spesa per gli esercizi finanziari relativi agli anni dal 1991 al 1996, in aperta violazione dell'articolo 32 della legge n. 142 del 1990;

il ricorso al subentro negli appalti o al sub-appalto diventa una prassi ricorrente per favorire alcune ditte, in qualche caso, senza seguire le procedure di legge in materia.

Si citano ad esempio:

1) i lavori di rifacimento di strade interne per un importo di lire 1.000.000.000, conferiti alla impresa Gecop srl di Roma ed eseguiti da altra ditta di Gravina;

2) i lavori per la costruzione dell'impianto sportivo polivalente dell'importo di lire 1.169.000.000, conferiti all'impresa Buonpastore Donato ed eseguiti da altra impresa di Gravina,

tutto ciò premesso gli interroganti chiedono di conoscere:

le iniziative urgenti che si intende attivare per accertare i fatti e le circostanze segnalate dal documento del PSI a proposito dei condizionamenti esterni delle *lobbies* economiche sulle attività della pubblica amministrazione e a proposito dei gravi attentati che hanno coinvolto i due amministratori comunali;

le valutazioni di merito sui provvedimenti contestati ai fini di una rigorosa applicazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, e della legge 19 marzo 1990, n. 55, e se non si ritenga di intervenire, in ogni caso, per rendere inefficaci quei provvedimenti che dovessero risultare palesemente illegittimi e lesivi degli interessi generali della collettività.

(4-07535)

TRIPODI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso che mentre vengono corrisposti regolarmente gli stipendi ai dipendenti dell'USL n. 27 di Taurianova (Reggio Calabria) i medici del secondo servizio di guardia medica non ricevono la retribuzione dal mese di ottobre 1991, l'interrogante chiede di conoscere i motivi che hanno indotto l'amministratore straordinario a discriminare i medici di guardia e quali interventi si ritenga opportuno mettere in atto per eliminare tale assurdità e per far corrispondere quanto dovuto ai sanitari interessati.

(4-07536)

IMPOSIMATO. – *Ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno, della difesa e dell'ambiente.* – Premesso:

che il consigliere comunale del comune di Sant'Agnello (Napoli) presentò al procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Napoli una denunzia depositata il 3 giugno 1991 avente ad oggetto lavori abusivi eseguiti dalla Grassetti Costruzioni spa e distrazione di denaro pubblico da finalità predeterminate;

che la denunzia, diretta anche alla soprintendenza ai beni ambientali di Napoli, faceva seguito all'esposto di alcuni cittadini di Sant'Agnello che lamentavano un evento che ha dell'incredibile, poichè esso costituisce un esempio eclatante di abuso amministrativo e di malcostume politico;

che in data 14 giugno 1989, con delibera n. 1888, la giunta regionale della Campania ha approvato il progetto per la «sistemazione

e consolidamento dei movimenti franosi» in comune di Sant'Agnello (fra molti altri della zona);

che tale progetto è stato redatto ed approvato sul falso presupposto che l'area lungo via Lepantine fosse «franosa»;

che l'assunto era nettamente contrario alla verità poichè la zona ricade in quella di Piano regolatore generale nella zona C/4 «residenziale frazioni» dove da secoli insiste l'abitato della frazione Colli di Fontanelle e dove, mai, nessuna frana o dissesto negli edifici si sono mai manifestati;

che d'altra parte la zona C/4 è stata individuata dopo che i geologi incaricati dal comune di Sant'Agnello hanno accertato con perizia tecnica l'idoneità geologica del sito;

che la perizia geologica del progetto della Grassetti riguarda il versante orientale del monte Piccolo Sant'Angelo ed i sondaggi a distruzione e carotaggio risultano essere effettuati solo in quell'area;

che invece nell'area B non è stato effettuato alcun rilevamento geotecnico, ma essa è stata inserita solo in seguito a richiesta informale da parte dell'amministrazione comunale di Sant'Agnello la quale intende «cogliere l'occasione» per realizzare una nuova strada carrabile sul tracciato di un vecchio sentiero (Lepantine) da anni abbandonato dai residenti e dove oggi si è sviluppata una notevolissima attività edilizia abusiva, anche da parte di alcuni parenti di amministratori comunali;

che i lavori nell'area della zona A indicati in progetto sono stati iniziati e completati da oltre un anno e hanno riguardato l'ampiamento della sede stradale della statale n. 145 «Nastro Azzurro» e la costruzione di alti muri di contenimento senza alcuna concessione edilizia da parte del sindaco e nulla osta ai sensi delle vigenti leggi in materia ambientale;

che a valle della zona A vi è una vasta area che da via Belvedere si estende fino alla depressione del rivolo Calacervo in località Banco, notoriamente franosa, con fabbricati rurali crollati più volte nell'arco degli ultimi decenni (F.13, p.lle 283-340-343-345) ed alcuni di recente riedificati;

che più volte sia la provincia che la comunità montana sono state interessate a provvedere, ma le crepe sulla via Belvedere sono state solo di recente rimarginate con manto bituminoso e lasciate pericolosamente aperte in profondità;

che malgrado ciò la progettazione «Grassetti» non ha effettuato in quest'area nessun intervento lasciando in questo sito il pericolo ed iniziando a spendere i fondi (il cantiere è stato già allestito) in dotazione in altra zona per costruire una strada;

che da quanto sopra esposto si evince che le opere che si vorrebbero eseguire sono state predisposte in assenza di uno specifico progetto che andava sottoposto all'approvazione della giunta regionale per il parere di conformità alla legge regionale n. 35 del 1987 (Piano urbanistico territoriale), della commissione comunale per i beni ambientali e della soprintendenza ai beni ambientali per i pareri di cui alle leggi n. 1439 del 1939 e n. 431 del 1985 nonchè all'approvazione della comunità montana e del consiglio comunale;

che è evidente che in mancanza di quanto sopra le opere (qualsiasi sia la loro natura) che stanno per avere inizio sono totalmente abusive;

che l'intervento della magistratura, della soprintendenza ai monumenti e del Ministro dell'interno era da ritenere urgente per impedire un gravissimo abuso edilizio e per evitare l'arbitraria distrazione di pubblico danaro dalle finalità prefissate;

che per la costruzione della nuova strada occorre un progetto specifico, mentre con i fondi di dotazione si dovrebbe provvedere a riparare e consolidare le zone franose che nella località esistono e che non sono state prese in considerazione dalla progettazione la quale ha inteso aderire all'abuso proposto dall'amministrazione comunale;

che la Grassetti Costruzioni con sede in Padova in via Paleocapa 70 non ha richiesto nè al sindaco nè al presidente della comunità montana il parere sulla compatibilità ambientale ai sensi della legge n. 10 del 1985;

che il sindaco di Sant'Agnello ha emesso il decreto di esproprio n. 26 protocollo n. 3208 notificato agli interessati il 28 marzo 1991 senza neppure la minima conoscenza del progetto e senza la preventiva emissione della prescritta concessione edilizia previ i pareri sulla tutela ambientale di cui alle leggi n. 1497 del 1939, n. 431 del 1985, n. 35 del 1987 (Piano urbanistico territoriale);

che il sindaco di Sant'Agnello, che sa della mancanza della propria concessione edilizia e dei pareri di sua competenza nonchè di quelli da acquisire preventivamente, ha, con comportamento illegittimo e scorretto diretto a precostituire la prova della propria estraneità ai gravi abusi perpetrati, chiesto notizie all'impresa ed «in caso di mancanza», ha ordinato di «sospendere i lavori *ad horas*»;

che tutto ciò appare semplicemente assurdo poichè è evidente che le opere non solo sono inutili nell'area in cui si intendono eseguire ma sono totalmente abusive e gravemente lesive della bellezza e dell'integrità del territorio;

che l'obiettivo è quello di realizzare una nuova strada che in parte dovrebbe coincidere con un vecchio tracciato di sentiero in disuso da molti decenni;

che il denunziante chiese che fossero verificati i lavori qui eseguiti all'interno del comune di Sant'Agnello dalla citata impresa e le somme effettivamente spese ed incassate;

che in seguito alla presente denunzia la procura della Repubblica ha aperto una inchiesta dando incarico alla polizia di Stato di accertare i fatti sul posto e presso il comune di Sant'Agnello;

che il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 26 luglio 1991 ha emesso provvedimento di sospensione dei lavori;

che il sindaco di Sant'Agnello, in seguito a sopralluogo dell'ufficio tecnico comunale, ha emesso ordinanza di sospensione n. 103 del 27 luglio 1991 perchè trattasi di lavori abusivi, ordinanza che avrebbe dovuto essere emessa molto prima;

che intanto il servizio lavori pubblici della giunta regionale della Campania con nota n. 2157 del 23 luglio 1991 ha richiesto il nulla osta ai sensi delle leggi n. 431 del 1985 e n. 1497 del 1939 sia alla

soprintendenza ai beni ambientali che alla comunità montana della penisola sorrentina;

che in data 1° agosto 1991 la commissione beni ambientali della comunità montana ha rinviato l'esame della domanda perchè il progetto presentato è carente sia nella documentazione che negli elaborati grafici non leggibili per la definizione dell'intervento richiesto;

che lo stesso servizio lavori pubblici della giunta regionale ha richiesto contestualmente a quello di Sant'Agnello il nulla osta su analoghi progetti finanziati con la legge n. 730 del 1986 (bonifica movimenti franosi) anche in altri comuni della penisola sorrentina, anche in questi casi solo dopo l'inizio dei lavori, ed in particolare:

a) nel comune di Massa Lubrense ove lavori abusivi sono stati eseguiti sulle pendici del Monte San Costanzo con annessa costruzione di strada larga 6 metri, già iniziata, su cui i carabinieri hanno apposto i sigilli perchè priva di autorizzazione. Il progetto è in contrasto con la legge regionale n. 35 del 1987;

b) nel comune di Meta ove è stato realizzato l'imbrigliamento di roccia calcarea sottostante la strada statale n. 145 e sovrastante la spiaggia Alimuri. Dai grafici presentati all'approvazione non si evince con chiarezza la zona interessata dal progetto e dallo stato dei luoghi si evince che gran parte del costone è stato già imbrigliato vari anni fa;

che di fronte a tali gravissimi abusi perpetrati nel più assoluto disprezzo della legislazione vigente si impone un intervento immediato del Ministro dell'interno nei confronti di quegli amministratori del comune di Sant'Agnello e della regione Campania che hanno posto in essere i comportamenti denunciati e provati dalle opere eseguite senza le necessarie autorizzazioni,

l'interrogante chiede di conoscere:

a) quale sia lo stato del procedimento penale pendente presso la procura della Repubblica della pretura di Napoli;

b) se il procuratore della Repubblica di Napoli abbia, per i gravi comportamenti degli amministratori di Sant'Agnello e della regione, avviato procedimento penale quanto meno per abuso in atti di ufficio, se e quali provvedimenti urgenti abbia assunto per impedire che i reati vengano portati a ulteriori conseguenze;

c) se il prefetto di Napoli sia stato informato della serie incredibile di irregolarità di ogni genere consumate a Sant'Agnello in violazione della legge n. 142 del 1990 sulle autonomie locali e della legge 12 luglio 1991, n. 203, riguardante i provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e la trasparenza e il buon andamento dell'attività amministrativa;

d) se l'Arma dei carabinieri non abbia ravvisato elementi per rilevare infiltrazioni della criminalità organizzata nei fatti denunciati che sono il sintomo di un grave condizionamento dell'attività amministrativa.

(4-07537)

IMPOSIMATO. – *Ai Ministri di grazia e giustizia, per i beni culturali e ambientali, dei lavori pubblici e dell'interno.* – Premesso:

che con denuncia in data 14 maggio 1991 venivano segnalati alla procura circondariale di Napoli progetti approvati in violazione della

legge n. 219 del 1981 nei comuni di Sant'Agnello, Piano di Sorrento e Meta (Napoli);

che la denuncia proveniva da Antonio De Angelis, consigliere comunale di Sant'Agnello e componente della commissione *ex* articolo 14 della legge n. 219 del 1981 nel comune di Sant'Agnello nonchè componente della commissione integrata beni ambientali del comune di Piano di Sorrento;

che presso i comuni di Meta, Sant'Agnello e Piano di Sorrento continuavano a pervenire istanze e progetti ai sensi della legge n. 219 del 1981 con richiesta di demolizione e ricostruzione di edifici nel centro storico ed in aree di particolare pregio ambientale e paesaggistico;

che i termini per la presentazione di domande tendenti ad ottenere i «benefici» della citata legge sono fissati così come segue:

con il decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito dalla legge n. 80 del 18 aprile 1984, è stato prorogato il termine alla data ultima del 31 marzo 1984;

con il decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito dalla legge n. 12 del 21 gennaio 1988, il termine, per le sole case coloniche e solo per i coltivatori diretti, è stato prorogato e fissato entro e non oltre il 30 giugno 1988;

che la legge n. 219 del 1981 (con tutte le sue proroghe e modifiche) è una legge che regola l'erogazione di contributi per la ricostruzione e la riparazione di edifici effettivamente danneggiati dal sisma e prevede inoltre benefici di natura fiscale e contributiva;

che gli interventi sono commisurati alla superficie preesistente sia per la ricostruzione che la riparazione e l'adeguamento abitativo;

che illegittimamente le giunte comunali di Meta, Piano di Sorrento e Sant'Agnello sembra che accolgano, esaminino ed approvino progetti che tuttora vengono presentati fuori dai termini fissati dalla legge e comunque in assenza dei requisiti previsti dalla stessa legge;

che si tratta di progetti di demolizione e ricostruzione di edifici nel centro storico, edifici da riedificare, in contrasto non solo con la legge regionale n. 35 del 1987 (Piano urbanistico territoriale) ma anche con gli stessi Piani di recupero laddove esistenti, come nel comune di Piano di Sorrento, con grave alterazione delle superfici e dei volumi nonchè degli indici di affollamento e quindi con grave danno ambientale e dei valori storici ed architettonici;

che la procedura adottata, illegittima, comporta danno all'erario poichè i richiedenti andranno a godere, impropriamente, dei vari benefici fiscali e contributivi;

che a riprova di quanto sopra denunciato si riportano qui appresso solo alcuni degli esempi, tra i più significativi, ancora in fase istruttoria e di approvazione da parte delle competenti commissioni comunali;

che si tratta di casi gravissimi tra i tanti già approvati ed autorizzati, che dimostrano un più generale e permissivo atteggiamento delle amministrazioni comunali e regionali;

che con le gravi omissioni le giunte di Sant'Agnello e Meta in ordine all'adeguamento degli strumenti urbanistici alla legge regionale

n. 35 del 1987 si rendevano complici delle più gravi manomissioni ambientali che alteravano l'indice di affollamento e quindi la vivibilità dei centri abitati in generale e dei centri storici in particolare in cui dilaga la totale distruzione di opere architettoniche rilevantissime;

che in tal modo le citate amministrazioni assecondano la politica dello sfruttamento del territorio ancora una volta asservito a fini meramente speculativi poichè gli alloggi in eccedenza vengono immessi nel mercato immobiliare al prezzo di circa 5 milioni al metro quadrato;

che alcuni progetti presentati dal 1989 al 1991 a termini abbondantemente scaduti sarebbero i seguenti:

a) comune di Piano di Sorrento:

1) progetto di ristrutturazione del fabbricato sito alla via San Liborio 26. Già approvato dalla commissione comunale ai beni ambientali in data 3 gennaio 1991, con successivo decreto è annullato dal Coreco; il progetto è stato riproposto all'ordine del giorno della commissione comunale. Si tratta di una demolizione e ricostruzione con forte incremento della volumetria che si fa passare per «ristrutturazione», in netto contrasto con il vigente Piano regolatore generale, con il Piano di recupero e il regolamento edilizio;

l'edificio in pieno centro storico risulta regolarmente abitato con danni sismici mai accertati dalle competenti commissioni e con ben note opere architettoniche rinascimentali (portalino catalano, eccetera);

l'istanza è stata inoltrata il 30 agosto 1988;

2) «ristrutturazione» del fabbricato sito in via Petrulo 10. Domanda dell'8 agosto 1990. Si tratta in effetti di demolizione e ricostruzione di un fabbricato nel centro storico, vetusto e carente di manutenzione, dove irrilevanti (se non inesistenti) sono i danni sismici. La sua ricostruzione prevede fortissimo incremento di volume, del numero dei livelli e degli alloggi poichè trattasi di fabbricato ad uso colonico dove è sempre vissuta una sola famiglia;

3) ristrutturazione dell'edificio in via Meta-Amalfi 47, con domanda presentata il 17 dicembre 1987 e situazione analoga alle precedenti. Gli interventi di cui ai numeri 2 e 3 sono stati approvati a maggioranza dalla commissione comunale ai beni ambientali ed ora sono all'esame della speciale commissione *ex* articolo 14 della legge n. 219 del 1981. La presentazione delle istanze da parte degli interessati è stata prodotta dopo circa 5 anni dalla scadenza dei termini fissati dalla legge;

b) comune di Sant'Agnello:

1) società Recedil - fabbricato sito in piazza Matteotti, già di proprietà Sbrizzi alla data del sisma.

Per tale edificio fu approvato il progetto di ricostruzione ai sensi della legge n. 457 del 1978 con relativa convenzione, e ciò dopo la data del 23 novembre 1980, progetto che la precedente proprietà ha lasciato inattuato. La nuova proprietaria società Recedil con domanda del 1990 ne ha chiesto la ricostruzione ai sensi della legge n. 219 del 1981, ciò per superare il divieto posto dall'articolo 5 della legge regionale n. 35 del 1987, non avendo l'amministrazione comunale ed il

commissario *ad acta* subentrato ancora adeguato il Piano regolatore generale alla detta legge regionale;

2) richiesta di demolizione e ricostruzione del fabbricato sito alla via Angri 11 (centro storico). Anche per questo edificio era stato approvato nel 1985 un Piano di recupero ai sensi della citata legge n. 457 del 1978 per la sua ristrutturazione con salvaguardia delle linee architettoniche e delle volumetrie che formano elemento assai rilevante e di prestigio nel contesto ambientale. Solo nel 1990 l'interessato, stimando più utile o più conveniente un rilevantissimo tornaconto economico, presentava istanza intesa ad ottenere la concessione per la sua demolizione, prevedendo al posto dell'antico edificio un enorme condominio che, se attuato, sconvolgerebbe l'intero tessuto del centro storico;

il progetto prevede infatti il fortissimo incremento delle superfici utili, delle volumetrie e del numero dei vani e degli alloggi, nonchè del numero dei piani;

3) richiesta presentata nel 1990 per la demolizione e la ricostruzione di un edificio sito al corso Italia 150-160. L'immobile rientra nella zona soggetta a Piano particolareggiato nel Piano regolatore generale in fase di adeguamento alla legge regionale n. 35 del 1987. La richiesta di intervento ancorchè illegittima contrasta con le previsioni in fase di definizione da parte dell'autorità comunale;

4) domanda di demolizione e ricostruzione di un edificio alla via Trasaella 92. Anche questa istanza, ferma restante la non verificata esistenza di danni derivanti dal terremoto, è stata presentata nel 1990;

c) comune di Meta:

fabbricato sito alla via Trarivi 39. Istanza del 1990 in contrasto con il Piano di recupero vigente e con la normativa derivante dalla legge n. 219 del 1981, come emerge dai rilievi critici della relazione dell'architetto Paola Gargiulo componente della commissione comunale *ex* articolo 14 della legge n. 219 del 1981;

che l'atteggiamento delle locali amministrazioni comunali tende a una applicazione distorta della legge n. 219 del 1981;

che con la legge n. 219 del 1981 si pretende infatti di vanificare i normali strumenti urbanistici che per precise responsabilità di comuni, province e regioni tardano ad essere definiti;

che i commissari *ad acta* nominati dall'amministrazione provinciale dopo 3 anni ancora non hanno adeguato i Piani regolatori generali di Sant'Agnello e di Meta alla legge regionale n. 35 del 1987 malgrado i solleciti fatti, e quello preposto per Sant'Agnello ha inteso accettare e fornire prestazione privata all'amministrazione comunale mentre era in fase di espletamento un suo compito istituzionale,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) quale sia lo stato dei procedimenti pendenti presso la procura della Repubblica della pretura e presso la procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli;

2) se e quali provvedimenti urgenti l'autorità giudiziaria intenda adottare per gli eventuali reati di violazione delle leggi sull'edilizia, omissioni, abuso in atti di ufficio;

3) se la procura della Corte dei conti, sezione di Napoli, abbia iniziato procedimento per responsabilità da danno erariale;

4) se il prefetto di Napoli non ritenga di adottare provvedimenti urgenti cautelativi per far cessare la serie infinita di gravissimi attentati al territorio che sono la premessa per la infiltrazione e la stratificazione malavitosa, in applicazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, articolo 40, secondo cui i sindaci e i componenti della giunta possono essere sospesi e rimossi per gravi e persistenti violazioni di legge;

5) se il Ministro dell'interno non ritenga che esistano le condizioni previste nella circolare del 26 aprile 1991, n. 3001, sull'abusivismo edilizio, secondo cui si verte in ipotesi di violazione di legge nel caso in cui l'organo l'abbia reiteratamente violata con atti positivi, disapplicandola, o con atti omissivi, trascurando colpevolmente di adottare gli atti obbligatoriamente connessi all'esercizio delle proprie funzioni.

(4-07538)